

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA PROVINCIA DI SAVONA AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Ho l'onore di sottoporre alla Camera un progetto di legge inteso ad autorizzare la provincia e la divisione di Savona ad eccedere l'imposta nel 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1109.)

PRESIDENTE La Camera dà atto al signor ministro della

presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per cessione di terreni demaniali alla città di Torino.

2° Discussione del progetto di legge per autorizzare l'uso del peso sottile nel porto franco di Genova.

3° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione e approvazione del progetto di legge per cessione di terreni al municipio di Torino, destinati a pubblici giardini — Parole in difesa del deputato Notta — Risposta del ministro delle finanze e del relatore Torelli — Osservazioni dei deputati Mellana, Michellini G. B., e Depretis — Approvazione dell'articolo unico — Proposizione del deputato De Viry per aggiornamento delle sedute della Camera nell'entrante settimana — Proposta dei deputati Crosa e Casaretto — Parlano il deputato Mellana ed il presidente del Consiglio — Deliberazione di aggiornamento — Votazione ed approvazione del progetto di legge suddetto — Discussione generale del progetto di legge per la privativa del peso pubblico nel porto franco di Genova — Obbiezioni dei deputati Valerio e Mellana, e risposta del ministro delle finanze — Osservazioni dei deputati Michellini G. B., Ricci relatore, Isola, Depretis, Quaglia e Zirio — Repliche — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera.

5299. 24 pescatori della spiaggia della Riva e del comune di Sestri si rivolgono alla Camera affinché provveda che venga tolto il diritto di pescagione cui vanno soggetti i battelli nazionali che recansi alla pesca delle acciughe sulle coste della Sardegna.

5300. Francisca Giovanni Maria, da Romano, provincia d'Ivrea, già caporale zappatore sotto le bandiere francesi, chiede d'essere soddisfatto degli arretrati della pensione statagli assegnata dal Governo francese, provvisto d'opportuna cartella pella continuazione della medesima ed intanto soccorso con pronto sussidio.

5301. Albusio Giovanni domiciliato a Nizza Monferrato rappresenta essere presso che in ogni comune dello Stato invalso e tollerato l'abusivo esercizio dell'arte ostetrica; e lamentando le funeste e ben sovente fatali conseguenze che derivano da un tale abuso, dimostra la necessità di severi provvedimenti atti a reprimere e sradicare siffatto abuso.

5302. Luzzati Giuseppe Raffaele nativo di Casale domiciliato in Torino ricorre per essere escluso dai ruoli di contri-

buzione delle università israelitiche di Chieri e Torino, allegando che come proprietario di una casa nella città di Casale paga colà l'annua tassa statagli fissata.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CESSIONE DI TERRENI ALLA CITTÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. Sebbene la Camera non sia ancora in numero, la discussione può incominciare.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per cessione di terreni demaniali alla città di Torino per la formazione di giardini pubblici. La parola spetta al deputato Torelli.

TORELLI, relatore. Io l'avevo ceduta all'onorevole Notta sindaco di Torino e mi riservava dopo di riassumere la discussione.

NOTTA. Il deputato Mellana ieri sera nell'esordire del suo discorso, se ho ben compreso il senso delle sue parole, diceva che se egli avesse scorto nel progetto di legge che cade in discussione un intendimento nel Governo di procurare un compenso nazionale al municipio di Torino per quei

lavori che il medesimo intendesse di far eseguire in queste critiche circostanze, in allora egli sarebbe stato più facile nell'assentire a questa convenzione; che però dall'esame che il medesimo aveva fatto del progettato contratto si era persuaso che di non altro erasi preoccupato il Governo, salvo che di distrarre alcuni terreni per conseguire danaro, che quindi, considerata la questione sotto questo aspetto, egli si era fatto ad esaminare le condizioni di questa convenzione, e da queste condizioni non poteva indursi a dare per la medesima la sua approvazione, poichè mancava essenzialmente di molti schiarimenti, eccitava quindi il relatore della Commissione a volerglieli dare.

Ho pertanto creduto bene di chiedere la parola, perchè mi pareva di poterne somministrare alcuni, ed agevolare così anche il termine di questa discussione. Incomincerò per dichiarare che io porto molto maggior fiducia nelle benevole disposizioni del deputato Mellana verso il municipio di Torino, avendo l'onore di essergli amico, e non avendolo a considerare come dovette considerarlo sul cominciare del suo discorso il ministro delle finanze qual costante, benchè coscienzaosissimo oppositore di coloro che si donano su quegli scranni, e quale anche costantissimo oppositore tuttavolta si presentano interessi a discutere fra il Governo ed il municipio di Torino. Per naturale inclinazione buono con tutti, non vorrà certamente senza motivo essere meno benevolo verso i miei compatriotti.

Ad ogni modo io sono persuaso pel sentimento di giustizia che in esso predomina, che tuttavolta sia soddisfatto su quelle cose che egli desidera, non esiterà a dare anch'egli un voto favorevole a questo progetto di legge.

Il municipio di Torino si disponeva all'acquisto di questi terreni essenzialmente per procurare un altro sito più ampio alla circolazione ed alla ricreazione dei cittadini.

Esso vedeva con rammarico che scomparivano uno dopo l'altro tutti i viali che circondano quasi tutta la nostra città, riconosceva che per l'incremento sorprendente della popolazione divenivano per la loro destinazione troppo esigui i così detti ripari, quindi era da questa necessità indotto a cercare un acquisto di terreni sufficiente per destinarli ai pubblici giardini.

Il Consiglio comunale quindi, ed a questo riguardo prego l'onorevole deputato Mellana di prestare cortese attenzione, il Consiglio comunale con apposita deliberazione incaricava già il mio antecessore di trattare l'acquisto di questi terreni formanti una parte della cascina detta l'Airale presso il Valentino.

Il mio antecessore, distolto da altre più urgenti occupazioni, poté appena iniziare questa trattativa; assunto io poi all'onorevole carica di sindaco, fu una delle pratiche che credetti di spingere alacramente.

Prevalse in me il sentimento di procurare un luogo di passeggio e, direi anche, di riposo a molte persone le quali o per la loro professione, o per gli impieghi che coprono, non possono abbandonare la città nel tempo estivo, e non hanno talvolta neanche i mezzi di procurarsi altrove ricreazione; mi indusse poi precipuamente la condizione presente de' tempi, la quale esige che si procacci, per quanto si può, lavoro alle classi indigenti.

Da siffatti sentimenti massimamente spinto addivenni a trattative col ministro delle finanze, e queste si fermarono a quei patti che si trovano stesi nel progetto di legge.

Ragionando sopra questi patti, il deputato Mellana affermò dapprima che il relatore innanzitutto doveva prevenire la Camera che mancava ancora l'autorizzazione del Consiglio

comunale. A tale riguardo ho di già accennato che il mandato per trattare questo proveniva appunto da una deliberazione del Consiglio comunale. Esso inoltre nello stanziare le somme del bilancio di quest'anno, che trovansi già fornito di tutte le superiori autorizzazioni ed anche della regia firma, allogò per l'acquisto dei mentovati terreni la somma di lire 200,000. Per tal guisa, oltre al primo mandato, si diedero pure per deliberazione del Consiglio comunale i mezzi al sindaco di quello eseguire. Il Consiglio delegato il quale, come il preopinante sa, adempie le veci del Consiglio comunale nel tempo che il medesimo è vacante, ebbe pure in ultimo con replicate deliberazioni a confermare questo contratto sì e come fu concertato col ministro delle finanze. Del resto faccio anche presente all'onorevole preopinante che, a termini dell'articolo 119 della legge comunale, tuttavolta si tratti di contratti d'acquisto, d'alienazione di beni immobili, d'ipoteche e simili, oltre l'approvazione del Consiglio comunale, si richiede ancora l'approvazione del Re, previo il parere del Consiglio di Stato; cosicchè ancorchè fosse seguita la predetta deliberazione approvante il contratto fatto col ministro di finanze, tuttavolta sarebbonvi pur sempre a considerare altre formalità, per poter soddisfare a ciò che prescrive la legge comunale; ed è appunto per questo che è invalsa la pratica (pratica già sanzionata dalla Camera nell'anno scorso) di presentare i progetti dei contratti che seguono fra i municipi ed il Governo, in modo che i medesimi abbiano già un principio d'approvazione, onde ai medesimi non si possa ragionevolmente credere sia per ostare la definitiva approvazione, ma non in modo che sieno già definitivamente approvati dal canto del comunale Consiglio, giacchè altrimenti bisognerebbe pure pretendere vi precedesse l'autorizzazione del Re, preceduta dal parere del Consiglio di Stato.

L'anno scorso, appunto quando il ministro delle finanze ebbe a sottomettere alla Camera il contratto stato tra esso e me inteso per l'apertura delle vie della Posta e del Cannon d'Oro, si presentò il progetto nello stato identico a quello in cui si trova il progetto attuale; nella Camera non si fecero al riguardo opposizioni, il contratto venne anzi approvato dalla Camera, e quindi subì quelle altre forme di approvazione che si richiedono per soddisfare alla lettera della legge comunale.

L'altro appunto che faceva il deputato Mellana sarebbe quello che il Governo avrebbe deferito al valore che dava a questo terreno il perito municipale, anzichè attenersi al valore stabilito dal perito demaniale.

A questo proposito pregherò il preopinante di considerare che tuttavolta in un contratto qualunque di vendita si ha da formulare un prezzo, questo viene formulato dal venditore, quindi il Governo non poteva far altro che quello che fa comunemente qualunque contraente, poteva niènt'altro che chiedere una somma, appoggiato alla perizia del suo perito. Infatti il ministro chiese la somma di lire 731,000 appoggiato alla perizia Tonta, che faceva ascendere a tale ammontare il valore di questi terreni.

Su questa pretesa del Governo si fecero dal municipio, che era l'acquirente, quelle osservazioni che parevano fondate in diritto, ed in fatto; queste osservazioni sono appunto l'oggetto della perizia Promis, e per effetto della medesima ne dovette seguire, come ne seguiva nell'offerta del predetto, la riduzione delle 731,000 a sole lire 450,000. Non si può dunque dire che il ministro si sia attenuto alla perizia del perito municipale; egli fece la sua domanda dietro la perizia del perito demaniale. Si è soltanto, lo ripeto, in conseguenza

delle osservazioni state fatte nell'interesse dell'acquirente che il Governo dovette sraettere dalla prima pretesa e accostarsi all'offerta del compratore. Non regge perciò il detto appunto, e tutto sta adunque nel vedere se le osservazioni che vennero fatte per parte dell'acquirente si trovino fondate o no. Ora, venendo a questa parte credo che della loro sussistenza chiunque si potrà facilissimamente, dalle cose che sto per soggiungere, persuadere. Infatti la prima deduzione che si fa dalla somma di lire 751,000 sarebbe quella di lire 100,000, per la ragione che nei terreni della cui vendita si tratta, si dovrebbe portar via un altipiano in parte naturale, ed in parte prodotto dallo scavo e sterro eseguiti otto anni or sono, allorchè si ridusse al livello il suolo già destinato per l'ospedale militare divisionale. Il deputato Mellana diceva: io non comprendo come il municipio di Torino che vuole destinare questo locale ad uso di giardini, voglia poi portare in deduzione del prezzo che offre il terreno che costituisce questo altipiano; anzi, dice egli, questo altipiano è una cosa di più che trova il municipio atta a stabilire giardini, giacchè la forma più moderna dei giardini essendo appunto di collinette, poggi e via dicendo, richiede un terreno non assolutamente piano. Ma prego il preopinante a considerare la cosa non solo dal lato di chi compra, ma anche da quello di chi vende. Ora il Governo, che è quello che vende, per potere sperare un maggior prezzo deve ridurre al piano questo terreno, e se nol fa, esso non può più venderlo come terreno per fabbricarvi sopra, ed allora non sta più il prezzo di 751,000 lire. Adunque non è l'acquirente che deve considerare questa condizione d'altipiano nel terreno, ma bensì il venditore, e ciò essendo, questi pur deve dalla sua pretesa fare della deduzione di 100,000 lire, la quale risponde matematicamente alla massa di terreno che si ha da trasportare onde rendere a livello delle altre fabbriche della città, e così fabbricabile l'area cadente in contratto.

Ma a che monta questa spesa? A ciò non rispondo altro, che ammonta a lire 100,000; è affare di cubatura, la quale, come si può riscontrare dalla relazione, è ne' suoi calcoli dimostrata ad evidenza ed in termini tali che non si può più porre in dubbio da qualsivoglia. Adunque questa prima deduzione che si doveva fare da parte del venditore, cioè del Governo, deve ammettersi e non si può in alcun modo contestare.

La seconda deduzione sarebbe quella per cui si disse che non si poteva tener per fabbricabile tutta l'estensione di questo terreno, cioè tutte queste giornate 20, tavole 80 che formano la parte di questa cascina cadente in vendita.

Disse il deputato Mellana che non poteva comprendere come si volesse dedurre da questa superficie, per esempio, l'area che si lasciava a destinazione di una chiesa. A questo riguardo deggio soggiungere che dopo la legge del 1851, in forza della quale venne stabilito che ogni progetto d'ampliamento della città dovesse soltanto essere sottoposto ai Consigli municipali, ed approvato solo per regio decreto, si praticò sempre presso noi di lasciare libero un dato spazio in rapporto all'area, che si comprendeva nell'ingrandimento, per quello destinato ad uso pubblico, e si indicò generalmente questo spazio col titolo: *ad uso di chiesa*. Questo però non costringe nè il municipio, nè i proprietari a destinarlo esclusivamente ad uso di chiesa; richiedendolo il pubblico interesse, non dubiterei vi si potesse, per esempio, fabbricare un collegio, un teatro, un quartiere o una pinacoteca; è solo per dire che in ogni piano di ingrandimento non si ha in vista semplicemente l'egoistico desiderio, il privato interesse dei particolari di rendere fabbricabili tutti quanti i

terreni; ma ancora l'interesse pubblico, con lasciare una data superficie non fabbricabile, la quale possa servire ad uso pubblico. Tuttavolta si vuole ingrandire una città si farà sempre perciò ottimamente da chi la regge se, in proporzione di una data estensione di terreno destinato alle fabbriche dei particolari, vi saranno locali destinati a favore del pubblico, per quell'uso che di maggiore utilità e convenienza si potrà col tempo giudicare, od a servizio del culto, od altrimenti; locali questi perciò non rappresentanti un valore di terreno fabbricabile.

Del resto deve pur ritenere l'onorevole deputato Mellana che nel considerare i terreni in discorso quali fabbricabili, deve per necessità restringere il loro prezzo a quel tratto effettivamente di terreno sopra cui si può innalzare un edificio affittabile. Ora, se egli considera che oltre all'area destinata come sopra ad uso di chiesa, che oltre a quest'area, anche quelle per necessità bisogna detrarre che sarebbero destinate per suolo delle vie, delle piazze, e via dicendo. Vedrà che anche in questo calcolo si è tenuta una base piuttosto larga nel determinare l'intero prezzo, che quindi sta anche per questa ragione l'altra deduzione che venne dal perito stabilita nella somma di lire 60,000 circa.

Mi pare che non abbia incontrata difficoltà per parte del preopinante quella deduzione poi che sull'estimo Tonta venne fatta, sul riflesso che, ove venga destinata questa parte di terreno della cascina Airale a giardini pubblici, verrà ad aggiungersi un maggior valore ai terreni circostanti che rimangono tuttora demaniali. La conseguenza è tutt'affatto naturale, perchè certamente le fabbriche che si erigeranno sul suolo in attiguità a questi giardini pubblici saranno di un maggior valore di quello che lo siano quelle che non hanno tale posizione, che non godranno perciò una prospettiva così bella e direi ridente.

Vi sarebbe infine, in appoggio delle convenienze del contratto dal canto del Governo, da considerare che, facendosi il contratto tra il municipio e il Governo, si vendono in una sola volta tutti questi terreni, e quindi si ha il vantaggio di conseguire, o immediatamente o in brevissimo tempo, la integrale somma convenuta. A questo riguardo abbiasi pure presente che dopo le politiche gravissime questioni insorte da pochi mesi tra le più forti potenze d'Europa, si è rallentato l'ardore negli acquirenti di terreni fabbricabili, come altresì l'impiego del denaro in opere di costruzioni tanto di privata che di pubblica utilità, e quindi per questo riguardo il contratto di cui si tratta può dirsi che abbia persino già migliorato da quando venne col ministro delle finanze inteso.

Perciò se non riesce il concertato acquisto del municipio, saranno dal Governo da attendersi per un indeterminato tempo gli acquirenti, si dovrà dal medesimo conseguire in varie epoche e parzialmente il danaro, ovvero, e questo neanche sarebbe impossibile, dovrà intanto mancare degli uni e dell'altro.

Se poi, anche astrazione fatta di questa considerazione, si vuole avere avanti gli occhi la quantità dei terreni fabbricabili posti in vendita in confronto di quelli stati realmente venduti, si vedrà quanta sia la convenienza del Governo di vendere in una sol volta tutti questi terreni.

Diffatti vedrassi dalla relazione che su 50 lotti di terreni fabbricabili posti in vendita dalla città se ne poterono appena vendere da 8 a 10. Il resto rimase invenduto, e ciò prima ancora che principiasse il presente anno. Io potrei addurre molti esempi, e credo che avrei anche in ciò la fede della Camera. Fra gli altri potrei dire che negli anni scorsi vi era per lo meno in ogni mese l'approvazione di 15 a 20

progetti di fabbricazione nuova; invece, dal principio del 1834 a questa parte un solo sarebbe il piano di fabbricazione integralmente nuova che si sarebbe approvato.

Veda da ciò la Camera quale sia la probabilità di poter vendere in breve tempo questi terreni come fabbricabili. Avuto riguardo alle vendite fatte negli anni scorsi, si può con fondamento asserire che il Governo non potrà vendere tutti questi lotti in meno di un quindennio.

Ammetto che se si pongono in vendita separatamente questi lotti, si possa ottenere per uno o due isolati un prezzo maggiore, ma non posso ammettere che per tutti indistintamente separati, o no, si possa ottenere questo maggior prezzo, quand'anche, come accadrà certamente, si debba attendere per lo meno un quindennio.

Del resto, se questi lotti si porranno agli incanti, la città certamente si asterrà dal comprare, perchè non potrebbe certamente il municipio di Torino concorrere per l'acquisto di terreni, i quali in parte sarebbero comprati per erigervi fabbricati dai privati, ed in parte, e forse nei luoghi meno convenienti, rimarrebbero a sua disposizione; per fare pubblici giardini è necessario avere tutta l'area cadente in vendita; pel municipio perciò non è ammissibile la vendita in lotti parziali. Anche per questo riguardo credo pertanto vi sia convenienza relativa di non più differire per parte del Governo.

Dopo queste considerazioni, in risposta dei vari appunti stati fatti dal deputato Mellana, credo dover pure rispondere alle due sue interrogazioni: chiedeva egli cioè se la Commissione avesse avuto presente il contratto che doveva essere seguito tra il municipio di Torino e il Governo, in forza del quale, come egli crede, questi terreni venduti sono soggetti a riscatto a favore del Governo; chiedeva poi ancora se nei terreni venduti fosse compreso il muro già eretto per la costruzione dell'ospedale militare divisionale. A quest'ultima interrogazione basterà, io spero, la sola negativa che do, vale a dire non essere nella vendita in discorso compreso il detto muro.

Sulla prima questione poi farò presente come fosse già stata sottomessa alla Camera quando si trattò dell'acquisto della piazza Bodoni per erigervi una pinacoteca; allora si dovette far ricerca dei rispettivi titoli di proprietà e del demanio e del municipio; e ieri il signor ministro delle finanze diceva avere in quell'occasione il municipio riconosciuta nel demanio la proprietà di quei terreni...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. No, non ho detto questo.

NOTTA. Tanto meglio, perchè a questa opinione io non poteva acquietarmi.

TORRELLI, relatore. Si è parlato del viale Oscuro.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La proprietà di questo viale è riconosciuta.

NOTTA. Mi perdoni, questa appunto io non riconosco, e vado a spiegarmi.

In allora sorse la questione di proprietà riguardo ai terreni del viale Oscuro, e con esso di altri già facienti parte delle fortificazioni, si addussero ragioni e dal demanio e dal municipio, e siccome non potevamo intenderci in punto di diritto, si combinò quel contratto in modo da lasciar salvi ed illesi i rispettivi diritti, lasciando poi ai magistrati, ove se ne presentasse l'occasione, di pronunciare tra le parti a termini di ragione.

Dirò poi in brevi parole che non si possono dal municipio ammettere e che non solamente non si sono ammesse dal municipio, ma neppure dalla Commissione dei deputati che

ebbe a rivedere quel progetto di contrattazione, e che quindi non v'ha in questo punto alcuna osservazione a fare sulla minor convenienza del Governo nella vendita in discorso.

Diffatti il relatore d'allora, il deputato Sineo, deputato che credo meritare la piena fiducia del deputato Mellana, così si esprime: « Non lievi erano i mezzi di difesa del municipio, il quale poteva opporre alle finanze il difetto di titolo per la pretesa proprietà; risulta invero che un secolo fa il re Carlo Emanuele III con semplice viglietto ordinava che si lasciasse alla città l'uso di quello spazio, all'oggetto di costruire un viale pubblico; ma un semplice viglietto, quantunque sottoscritto dal principe, non poteva servire di titolo, neanche sotto il Governo assoluto; eliminato questo documento, che non aveva giuridico valore, restava netto a favore del municipio il possesso del suolo; » per cui non sembrava che si potesse più far questione di proprietà; molto meno parve potersi la questione di proprietà riprodurre dopo che il Governo aveva solennemente approvato il piano di ingrandimento della città, nel quale contenevasi la disposizione di volgere in lotti fabbricabili lo spazio compreso tra i due viali.

Se si parla poi degli altri terreni, di quelli cioè che erano una volta occupati dalle fortificazioni, allora si devono avere presenti le seguenti considerazioni.

Con un atto dell' 11 giugno 1817 le regie finanze facevano cessione alla città di Torino di tutti indistintamente i terreni delle fortificazioni a titolo di allargamento, mediante il perpetuo annuo canone di lire 12,000.

Dopo questo atto di cessione seguivano le regie patenti del 31 dicembre 1833, all'articolo nono, in forza delle quali si cedevano alla città, a titolo di proprietà, tutti i detti terreni già destinati alle fortificazioni, apponendosi però la condizione che dovesse la città retrocedere poi al demanio, in qualunque siasi tempo, quella porzione di terreni alla medesima conceduti in allargamento dal summentovato istrumento 11 gennaio 1817, dei quali potesse essere richiesta per costruzione di pubblici stabilimenti, o di opere qualunque di regio servizio e di pubblica utilità, e ne fosse regolato il prezzo di retrocessione sulla base del canone stabilito dall'istrumento medesimo.

Come vedono, colle patenti del 31 dicembre 1833 si cambia il titolo alla città; quello che era soltanto dalla medesima occupato a titolo di albergamento diviene una sua occupazione a titolo di proprietà, soltanto che si mise un articolo per cui si statuiva il riscatto a favore del Governo, tuttavolta che volesse una porzione di questi terreni per uso di pubblici stabilimenti.

Ma deve ritenere il deputato Mellana che la condizione apposta a questo articolo incontrerà mai sempre questo dilemma: o la medesima contiene un riscatto convenzionale, ed allora a termine degli articoli 1665 e 1814 del Codice civile fu questa facoltà di riscattare prescritta col decorso del quinquennio dopo la promulgazione del Codice; o la medesima contiene un riscatto legale, cioè quello che è sempre salvo al demanio contro qualunque acquirente de' suoi beni, ed allora starà sempre il principio sancito da tutte le regole di diritto, che si debbe rimborsare il prezzo del riscatto, non già secondo il valore che aveva lo stabile quando si fece l'alienazione, ma secondo il valore suo della giornata. In tal caso dico che, invece di essere proficuo al demanio, questo patto sarebbe al medesimo onerosissimo. Quindi, qualunque fosse la natura di questi terreni, sarebbe sempre convenuto al demanio di acquistarli dalla città senza tener conto dell'origine dei medesimi, e dico acquistati dalla città, perchè,

come ognuno può comprendere, tale questione non sarebbe più relativa ai terreni venduti dal demanio formanti parte della cascina Airale, ma sarebbe questione relativa ai terreni che si cedono dalla città al Governo per allargare lo scalo a porta Nuova.

Chiede poi l'onorevole deputato, dopo aver fatto l'accennata interrogazione in merito ai terreni, quale ne fosse la quantità ed il prezzo.

La quantità di essi è in totale di metri quadrati 9550, cioè, secondo l'antica misura, di tavole 544; di queste, tavole 53 e 86 sono di piena ed assoluta proprietà della città di Torino, l'altre 211 costituiscono il terreno riguardo al quale può elevarsi la questione, che credo insussistente in diritto, di cui ho fatto cenno alla Camera. Il valore di questo terreno, se fosse fabbricabile, eccederebbe sicuramente mille lire per tavola, quindi il prezzo totale di esso ascenderebbe sicuramente a più di lire 150,000. Però, siccome questo terreno non è più fabbricabile stante l'approvazione del piano d'ingrandimento di Porta Nuova, seguita nel 1851, ma sarebbe invece destinato ad uso di piazza, od almeno non potrebbe essere occupato da fabbricati elevati, e siccome questa condizione di non fabbricabilità sarebbe tradotta nei contratti dagli acquirenti dei fabbricati adiacenti a questo terreno, contratti che quindi non si potrebbero ledere in alcun modo, ne viene che il valore del terreno non si potrebbe più ritenere nella somma di lire 150,000, ma dovrebbero valutare ad una minor somma.

Avuto riguardo a questa speciale circostanza, avuto riguardo a tutte le difficoltà che si potevano fare in dipendenza del titolo di proprietà, si è creduto bene, nel rispettivo interesse delle parti, e così eziandio in quello dell'amministrazione municipale, di diminuire di molto questo valore, e di accettare in compenso il solo condono degli interessi della somma convenuta per l'acquisto dei terreni. Egli vede adunque che questo contratto si presenta sotto ogni aspetto giusto ed equitativo sia pel Governo, sia pel municipio; che la somma primitiva chiesta dal Governo in lire 751,000, dopo le considerazioni fatte dall'ingegnere Promis stata ridotta a lire 450,000, si portò a 550,000; che inoltre se gli uni il terreno sito a Porta Nuova calcolato soltanto a lire 50,000 a vece di 150,000; che quindi sotto questo aspetto si può dire che faccia, non dirò un migliore contratto, ma certamente un contratto egualmente buono il demanio, di quello che possa fare il municipio di Torino.

Queste sono le considerazioni di fatto che io credetti dover sottoporre alla Camera in appagamento ai desiderii del deputato Mellana; attenderò, del resto, il voto della medesima, sicuro almeno che, se non avrà la sua approvazione questo progetto di contratto, non avrò nemmeno io la disapprovazione di alcuno dei consiglieri comunali per averlo condotto a termine.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, porrò ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non voglio entrare di nuovo nella discussione di ieri, ma l'interesse delle finanze mi costringe a protestare contro alcuna delle parole dell'onorevole sindaco di Torino. Io dissi ieri che per ciò che rifletteva il viale che è detto Oscuro, il quale dal Valentino tende a Porta Nuova, la città ne aveva riconosciuto la proprietà nel demanio, e la prova è che il demanio si è posto in possesso dei lotti non venduti, i quali fanno parte di quelli che intende vendere appena ultimato il

contratto relativo al giardino pubblico. Io non so che la città abbia fatto opposizione a questo progetto di vendita, bensì il demanio, tenendo conto dell'intera buona fede della città nel riguardarsi proprietaria di questi terreni, non già dal tempo di Carlo Emanuele III, ma bensì da quello della reggente Cristina, si accontentò che gli fossero sborsate le somme che il municipio aveva ricavato dalla vendita di questi terreni e questi parve aderire.

In quanto alla questione relativa ai terreni che erano stati ceduti a titolo di allargamento perpetuo, non ho mai detto che la città avesse riconosciuto il diritto del demanio di rivendicarli.

La città oppose, come feci notare, il Codice civile, il quale, da quanto dicevano i suoi consulenti (io non credo che avessero ragione, ma lo dicevano, e sono un'autorità grave), aveva abolita la vendita a termine di riscatto, cioè l'aveva limitata a cinque anni.

Come intorno a ciò era dubbia la questione, il Governo propose di transigere, ed invece di 200,000 lire, valore del terreno della piazza Bodoni, consentiva a pagare 60,000 lire, cioè di abbandonare le somme che la città aveva riscosso sul terreno del viale Oscuro.

Dunque a mio credere, la questione sta in questi termini.

Sul viale Oscuro non ci era più contestazione; sulla questione dell'allargamento c'era tuttavia, e la città da un lato ed il Governo dall'altro, e credo anche il Parlamento, od almeno la Commissione della Camera, avevano riconosciuto che era il caso di addivenire ad una transazione su questo diritto di rivendicazione. Questo, a mio credere, è lo stato preciso della questione che verte tra la città di Torino ed il demanio.

TORRELLI, relatore. Siccome ho veduto che l'onorevole Mellana prendeva delle note, se mai volesse rispondere al deputato Notta, io gli cederei la parola, per risparmiare una replica, nel qual caso prenderei la parola dopo il discorso dell'onorevole Mellana.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bo.

BO. Ho domandato la parola per pregare la Camera a voler dichiarare d'urgenza la relazione sopra una petizione segnata col numero 5299, colla quale molti pescatori della riviera orientale si lagnano che sulle coste della Sardegna sono ancora gravati da balzelli e da antichi diritti di pesca i quali, giusta quanto riferiscono, non sarebbero più consentiti dopo che la Sardegna fu parificata alla terraferma. Si tratta di una numerosissima popolazione che vive esclusivamente del prodotto della pesca. Per conseguenza prego nuovamente la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata l'urgenza.)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. In merito a quanto accennava il deputato Torelli, io debbo dire solamente che ho preso bensì delle note per fare qualche osservazione all'onorevole deputato Notta, ma mi pare aver già data abbastanza materia all'onorevole relatore per rispondermi. Voglio pertanto riservare a me stesso il diritto di parlare ultimo, e non lasciare che l'onorevole relatore mi possa rispondere due volte, senza che mi sia più concesso di ritornare sugli argomenti da lui addotti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

TORRELLI, relatore. Siccome gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto nel difendere questa legge hanno in gran parte già risposto alle osservazioni dell'onorevole deputato Mellana, io sarò obbligato a riassumere alla mia volta quanto

da essi fu detto; risponderò pertanto in modo laconico quanto categorico alle domande fattemi dall'onorevole deputato Mellana.

Incòinciava il deputato Mellana col criticare la Commissione perchè si fosse eretta a censore del piano dell'ingegnere del Governo, che aveva stimato in 900,000 lire quell'area, dicendo che la Commissione aveva ciò fatto per ottemperare alle conclusioni dell'ingegnere municipale signor Promis.

Ora qui avvi un doppio equivoco. La sola data già contenuta nella relazione, alla quale rimonta il progetto del signor ingegnere Tonta, dimostra chiaramente quanto sia erroneo il dire che la Commissione si erigeva a censore del progetto di quell'ingegnere. Ben altra cosa è il dire che nel 1854 quei terreni hanno un altro valore, dal dire, che nel 1852 non avessero realmente il valore che loro dava l'ingegnere Tonta.

Tutti sanno quali vicende siano corse d'allora in poi; ma, anche astrazione fatta dalle vicende politiche, la sola circostanza verificatasi lo scorso anno che si deliberò dal Governo di porre in vendita i terreni adiacenti alla cittadella, ha fatto sì che tutti quei lontani terreni non possono più avere quel valore che avrebbero avuto, trovandosi in concorrenza con una massa di terreni ben altrimenti più prossimi al centro della città.

Del resto, una prova più chiara ed irrecusabile viene dal fatto che il municipio medesimo, di 50 lotti di terreno che pose in vendita, situati nelle vicinanze di porta Nuova, non ne poté alienare che otto, come testè accennava l'onorevole sindaco, e come io stesso già notava nella relazione.

Questi sono fatti che sono assolutamente indipendenti dall'ingegnere Tonta come dalla Commissione, ed il dire che quei terreni valgono un quinto meno di quello che valevano nel 1852 è un'asserzione che, se non pecca in meno, non pecca certamente in più del vero.

Con ciò ho risposto al primo appunto che la Commissione avesse voluto erigersi a censore del progetto Tonta.

Non meno insussistente si è il secondo, che la Commissione fece questo per venire alle conclusioni dell'ingegnere del municipio.

Quel distinto ingegnere aveva bensì enumerate tutte quelle cause che la Commissione prese a considerare, ma per venire alla conclusione di offrire 450 mila lire; la Commissione invece, trovò che il ministro delle finanze aveva aumentata la cifra di nientemeno che di cento mila lire. Vede dunque la Camera qual grave differenza corra tra il dire che la Commissione sposò l'opinione dell'ingegnere del municipio, e la realtà.

Rimossi questi due appunti, vengo a quello dell'apprezzamento dei terreni.

L'onorevole Mellana disse che il terreno a cedere, il quale offre un rialzo in parte naturale ed in parte artificiale, potrebbe tornar utile a chi vuol fare un giardino; aggiunge poi che il trasporto di questo terreno si è valutato troppo.

La prima ragione è evidentemente erronea, poichè il Governo doveva calcolare il valore di questi terreni sul prezzo che si sarebbe potuto ottenere da chi volesse acquistarli per erigervi fabbricati, e per questi rimuovere quel rialzo di terreno sarebbe una necessità che ricade sul valore del terreno stesso. Il secondo punto poi, cioè che il trasporto del terreno sia valutato troppo, sarebbe sostenibile se, come egli dice, *la terra si potesse gettare nel vicino Po.*

Ma se egli non sa dove la Commissione sia andata cercando l'ordine municipale che prescrive non so qual luogo (come disse) dove questa terra debba essere portata, io gli osser-

verò che se avesse letta un po' attentamente la relazione avrebbe trovate che è indicato precisamente il luogo, e questo luogo è al disotto della chiusa Michelotti.

Ora, se egli avesse domandato a qualsiasi membro della Commissione od al sindaco di Torino, dove si trovi questa chiusa Michelotti, gli sarebbe stato risposto che si trova di sotto del ponte di Po, e venne eretta nello scopo di fornire l'acqua al canale che alimenta i molini del municipio. Ma, egli dice, e quest'ordine con qual diritto venne dato? L'ordine viene con tutta giustizia dal municipio, perchè se si gettassero materiali al disopra del ponte, come si era principiato a fare, non solamente ne verrebbe ingombrato il canale, ma verrebbe anche alzato il letto del Po, ed alzandosi questo, ne verrebbe un danno, non solamente al municipio, ma anche allo Stato, poichè ne soffrirebbe il ponte sul Po. Se dunque il municipio ha ordinato che questi materiali non si potessero gettare al disopra del ponte, ne aveva ben diritto poichè altrimenti si sarebbe recato nocimento al municipio ed all'erario pubblico.

All'onorevole Mellana parve poi esorbitante la pretesa che si possa pretendere come favore l'area per una chiesa: *come mai, disse, si può stabilire in principio che si debbano lasciare spazi per chiese, e si debbano lasciare gratis?* Sarebbe un modo di espropriazione singolare se si obbligasse l'erario od i privati a lasciare il terreno gratuitamente!

Quindi l'onorevole Mellana, a mio avviso, confonde due cose diverse. Io sono perfettamente con lui d'accordo quando si tratta di privati; io rispetto la proprietà, credo di averne dato prove, e la difenderò sempre, perchè è uno dei principii fondamentali sui quali si appoggia la società; se quei terreni fossero di privati, questi potrebbero esserne espropriati con compenso, ma non mai senza compenso.

Ma quello che è vero pei privati soffre poi un'eccezione quando si tratta dello Stato: quante volte son già stati presentati al Parlamento progetti per accordare terreni a comuni a prezzi di favore per cause meno importanti che quella di una chiesa! E qui si noti che trattasi di un'opera di pubblica utilità; una chiesa in una massa di fabbricati che copre l'estensione di otto ettari è una necessità, è un bisogno di ordine pubblico; ora l'erario, proprietario di questi terreni, se fosse stato richiesto di cederli a un prezzo di favore, non avrebbe fatto nulla di più di quanto ha già fatto in molte altre circostanze.

Che poi in un'area di otto ettari vi sia necessità di una chiesa, lo provò il medesimo municipio di Torino, che sopra quella di sette ettari, ossia di un ottavo meno, vi lasciò lo spazio per una chiesa e per una piazza. Tuttavia questa è una quistione affatto secondaria, perchè sarebbe di piccola entità, non trattandosi che di otto o dieci mila lire.

Rispondendo inoltre all'onorevole deputato Mellana, quanto all'estensione e valore di quei pochi terreni che il municipio alla sua volta cede all'erario pubblico presso lo scalo di porta Nuova rispondo che sommano a circa nove mila metri. Io veramente non aveva posto questa cifra nella relazione, perchè vi era la più essenziale, che era quella del prezzo, ed aveva di già indicato che il prezzo di trenta mila lire sarebbe andato al quadruplo qualora non vi fosse già la servitù di non doversi elevare fabbricati alti che tolgano la visuale.

Quanto alla domanda se lo spazio già destinato allo spedale militare sia compenso in quello a cedere, non ho che a rispondere che non lo è; esso fronteggia il giardino pubblico ed è ancora diviso da quello della strada.

Se dunque la Commissione all'appoggio delle ragioni che io ho addotto ha potuto credere che il corrispettivo di cinquecento cinquanta mila lire sia un vero corrispettivo, come tale e non altrimenti doveva presentarlo alla Camera. Il favore non vi entrò per nulla, e quindi non potevasi invocare.

Riduciamo per ultimo la cosa a termini più semplici, prendiamo ancora l'antica stima dell'ingegnere Tonta delle 900,000 lire. Noi abbiamo oggigiorno 550,000 lire; prima che si potesse vendere tutta quella massa di terreni che ora sta in concorrenza con quella vicina alla cittadella, è certo che passerebbero 4 o 5 anni; sono 25,000 lire all'anno che si risparmiavano, perchè attualmente quei terreni sono affittati a 1200 lire, sicchè essi farebbero in 5 anni sole lire 125,000.

Io credo che nessuno vorrà negare che tutti quei terreni che fronteggiano e fronteggeranno il nuovo giardino non vorranno costare almeno almeno un quarto solo di più; ora questo quarto di più distribuito sopra una linea di 500 metri e profonda 40 metri forma altre 125,000 lire, dunque sono 250,000 lire in complesso; che la Camera aggiunga ora queste 250,000 lire all'attuale prezzo, e così arriverà ad 800,000 ossia a 100,000 meno del valore che loro attribuiva l'ingegnere Tonta nell'epoca del maggior favore di acquisti di terreno. La differenza è di un ottavo: ora chi vorrà ammettere che in questa circostanza, e colla gran massa di terreni fabbricabili in luoghi sì prossimi al centro, quei terreni lontani non abbiano perduto, non che l'ottavo, assai più?

Io credo che tale dimostrazione non presenti luogo a contraddizioni, e che questo basti per dimostrare alla Camera che il contratto è equo, e quindi da approvarsi, e ripeto che il corrispettivo non è basato in nessuna parte sul favore.

PRESIDENTE. Il deputato Giambattista Michelini ha la parola.

MELLANA. Per quanto desideri di esser breve, trovandomi a fronte di tre distinti oratori, quali sono il presidente del Consiglio, l'onorevole mio amico Notta, e l'onorevole relatore della Commissione, e dovendo rispondere ai loro tre discorsi, mi fa d'uopo dell'indulgenza della Camera.

Il presidente del Consiglio esordiva ieri, facendo le meraviglie, per la mia postuma e tardiva tenerezza pel municipio di Torino... (*ilarità*)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro di finanze. Ma no!

MELLANA. Ben ricordo le sue parole, e mi permetta che gli osservi che questa mia tenerezza non è tardiva, nè postuma, e che assai fiate, dacchè seggo in questo recinto, ne ho data la prova.

Chi fu il primo, o signori, a levar la voce in quest'aula perchè fosse restituito il dazio alla città di Torino e si compiesse in tal guisa un atto di giustizia? Fui io. Chi primo nell'intento di promuovere l'ampliamento di questa città propose la demolizione dell'inutile cittadella che le sta a ridosso? Fui io. (*Segni di assenso a sinistra*)

Sempre quando giustizia il richiedeva, nè vi ostava l'interesse nazionale, invocai utili provvedimenti per il torinese municipio.

Altre fiate, è vero, parlai contro mozioni che, a parer di taluni, si credevano proficue al municipio stesso, e non me ne pento, perchè ho la più salda convinzione di aver adempito al mio debito; io voglio l'eguaglianza fra tutte le parti dello Stato, e sono nemico delle centralizzazioni che sono effimere, e provocate da leggi ingiuste.

So anch'io, o signori, che è più agevole cosa l'approvare tacendo, allorchè si agitano questioni toccanti gl'interessi di

un comune, o di una provincia; chi si appiglia a tal partito può a sua volta ottenere l'appoggio dei suoi colleghi, ove avesse d'uopo dei loro suffragi a favore di un altro comune o di un'altra provincia; ma so altresì che in tal guisa si scredita il sistema parlamentare. È debito di ognuno di obbedire al proprio convincimento, parlando, ove sia d'uopo, contro ehicchessia.

In forza di siffatti principii, io, tuttochè il municipio torinese conti 40 e più de'suoi concittadini sedenti in quest'aula, non mi perito, allorchè la coscienza mel detta, di parlare contro il municipio stesso, sì e come farei del più umile comune dello Stato; nè ristarò mai dal ciò fare, anche a petto dei frizzanti articoli di taluni giornali torinesi, o degli spiritosi motti del presidente del Consiglio.

Ciò premesso, entro a rispondere agli argomenti messi in campo da' miei avversari. Anzitutto ripeto quanto diceva ieri, cioè che, se la questione si fosse presentata, non come un mero contratto, ma come un nazionale compenso al municipio, perchè desse opera a lavori grandiosi, che ora precipuamente, atteso il presente caro delle vettovaglie, tornano così proficui alle classi non agiate, io mi sarei taciuto e non sarei andato pel sottile sindacando se il prezzo convenuto per la cessione del terreno al municipio fosse sì o no pecuniariamente utile al Tesoro nazionale.

Ma quando ci si presenta questo progetto come un mero contratto (non tanto in merito a questo contratto medesimo, ma per non pregiudicare al principio della scrupolosa sorveglianza che deve esercitare la Camera), dico che dal contenuto dell'esposizione del Ministero e dalla relazione della Commissione non si ritraggono dati sufficienti perchè noi possiamo a nome della nazione sottoscriverlo.

Il signor ministro diceva che egli in questa contrattazione non ha tampoco pensato di essere cittadino torinese, ma che si è solo ricordato di essere ministro.

Io non ho mosso al signor ministro accuse che meritino una tale discolpa, fu ben lungi da me un tale pensiero; nulla v'ha nelle mie parole che possa in tal modo interpretarsi; combatto il fatto, non l'intenzione. Anzi, io debbo qui dichiarare che quando ho fatta la domanda se il terreno che la città di Torino verrebbe cedendo allo Stato facesse parte di quei terreni di cui si tratta nell'antico contratto al quale io faceva allusione, non ho creduto con questo di accusare il signor ministro di aver ciò dimenticato, quindi era inutile che egli mi venisse narrando tutto ciò che ha fatto in questo senso a favore delle finanze.

Ben sapeva il signor ministro che non poteva cadere in me questo pensiero, giacchè se io sono venuto in cognizione di quel contratto per cui il Ministero tenta di rivendicare in pro dello Stato cospicui terreni, ciò fu appunto dietro un colloquio che io ebbi col signor ministro delle finanze; io ho avuto cognizione di questo contratto appunto dall'apprendere che il ministro delle finanze voleva rivendicare il terreno in questione; non poteva quindi cadere in me il pensiero di muovergli l'accusa che esso volesse sacrificato ora quell'interesse nazionale in pro di Torino.

Era d'altronde ben naturale che essendo io al fatto di quella vertenza ed essendoci presentato in questo progetto un contratto di cessione per parte del municipio, d'una quantità di terreno del valore di 50,000 lire, io domandassi se questo terreno facesse parte di quelli su cui avvi contestazione, perchè in tal caso non bisognerebbe pregiudicare la questione; e vediamo infatti che l'onorevole deputato Notta, primo magistrato del municipio, non solo ricorre ai voti della Camera per appoggiare le pretese del municipio,

ma ricorre persino alle relazioni che non hanno alcun effetto.

Ed ecco la ragione perchè mi sono alzato in questa circostanza a parlare contro queste relazioni; so che si ripeté sempre che le relazioni non sono un voto della Camera, ma so pur troppo che tutte le volte quando viene l'opportunità e l'utile a qualcheduno di appoggiarsi ad una di queste relazioni, sono queste accennate come un principio direi quasi di diritto.

Infatti l'onorevole Notta ha creduto di ricorrere alle dottrine svolte dal suo collega nel Consiglio e nostro collega nella deputazione, l'avvocato Sineo; ma io dico che, per quanto possano essere autorevoli le parole di questo chiaro giuriconsulto, non fanno per me forza in questa circostanza.

Io non entrero qui nella discussione legale e gravissima che ha voluto sollevare l'onorevole Notta; se di ciò fosse questione, io credo che maggiori ragioni starebbero in pro della dottrina sostenuta dal ministro delle finanze, ma ciò, dico, è inopportuno, inquantochè la Camera non è chiamata a giudicare in merito a questa controversia. Ma se non è chiamata oggi a giudicarne, parmi però non debba con un suo voto pregiudicare questa questione.

Essa ha sentito da quanto fu detto dall'onorevole relatore, e dall'onorevole deputato Notta, che una parte di questi terreni sono appunto fra quelli i quali una volta erano tenuti a titolo precario dal municipio, e che oggi sono tenuti a titolo di proprietà mediante un contratto, contratto questo che porta un articolo nel quale è promessa la rivendicazione al Governo al prezzo pel quale furono ceduti al municipio. Secondo la dottrina emessa dall'onorevole Notta, che cioè la rivendicazione, se potrà farsi, la si farà non al prezzo al quale furono allora venduti i terreni, ma al prezzo che hanno attualmente, potrebbesi far valere se in allora fossero stati quei terreni ceduti al municipio al loro giusto prezzo; ma siccome è certo che neppure allora furono ceduti al giusto loro prezzo, sibbene a un prezzo speciale, trattandosi tra il Governo ed il municipio, io credo che il patto in esso contratto stabilito per la rivendicazione non debba misurarsi sulla legge generale.

Quanto all'altra opinione che io aveva manifestato, cioè che noi non dobbiamo approvare progetti di legge i quali possono essere per volontà d'altri, che non sia potere legislativo, annullati, l'onorevole Notta mi ha risposto che veramente dovrà seguire ancora l'approvazione (sebbene di forma) di questo contratto per parte del Consiglio generale del municipio torinese; più osservava che in qualunque caso faceva ancor d'uopo di formalità perchè il contratto esistesse, giacchè si richiedeva ancora il decreto reale.

Io sostengo in principio che tutte le volte che si porta una contrattazione alla sanzione legislativa, quella deve essere preceduta da tutte le formalità, perchè non può ammettersi il principio che una legge votata dal potere legislativo possa ancora essere rievocata da una delle parti contraenti. Siccome però in questa circostanza la cosa sarebbe premurosa e pel municipio ed anche pel Governo, giacchè il signor ministro delle finanze, da quanto ha detto, fa calcolo grandissimo sulla somma di 200,000 lire che il municipio sborserebbe, io non insisterò su questa osservazione. Mi basta che questo voto non abbia la forza di un precedente, e passerò a ribattere gli argomenti dell'onorevole relatore.

Anzitutto l'onorevole relatore si lagnava perchè si fosse da me accagionata la Commissione di aver essa fatta la critica della perizia presentata dal delegato del Governo per appoggiarsi a quella dell'architetto del torinese municipio.

Osserverò che si può fare la critica senza dire che la si vuol fare, ed anche dichiarando di non volerla muovere. Certamente è critica, e critica ben dura, quando col fatto si viene distruggendo tutta l'opera di un perito.

Io credo che, per quanto siano dolci e soavi le parole, la critica vera e reale verso un perito stia nel demolire l'opera sua per abbracciare la sentenza del suo avversario.

Nè qui vale il dire: che ha torto il perito se quest'area di terreno vale ora meno di quel che valesse all'epoca in cui fu fatta la perizia? e la questione si fosse ristretta puramente a questo punto, io sarei pienamente della sua opinione; ma qui l'onorevole relatore ha fatto l'architetto, il perito, l'ingegnere idraulico, e non so che altro (*Ilarità*), contro il sistema adottato dalla Camera, la quale, quantunque sia giudice in tutte le materie, pure nelle cose d'arte essa vuol sentire il giudizio delle persone competenti. Ora di queste persone competenti qui non ne abbiamo che due, il perito del Governo cioè, e quello del municipio. Basta leggere la relazione (ed io dico all'onorevole relatore che l'ho letta con molta attenzione, e tanto è vero, che la combatterò, se occorre, parola per parola), basta leggere la relazione per farci convinti che la Commissione ha proceduto, non da legislatore, ma da perito.

Ora io veggio che in tali circostanze non vi era che una via di mezzo; la Commissione una volta che si era convinta che le ragioni addotte dal perito del Governo non erano valide, che erano venute circostanze che ne mutavano le condizioni, non aveva altro mezzo che far procedere ad una terza perizia, e non far essa da perito, o dirò meglio giurare nella perizia dell'altra parte contraente; allora non sarebbe caduto in quegli inconvenienti da me accennati.

E qui osservo all'onorevole relatore che qualunque perito avesse dovuto decidere del valore di quei terreni, venendo alla circostanza dei rialzi di terra e di ghiaia che in quelli si trovano, avrebbe per una parte detto: se il Governo dovesse alienarli per una mera fabbricazione, dovrebbe far trasportare questa terra, locchè produrrebbe una spesa di tanto; ma avrebbe anche detto: il municipio volendo su quest'area stabilire un pubblico giardino abbisogna di questa ghiaia e di questa terra, e quindi giacchè ha questo beneficio se ne deve anche tener calcolo al Governo.

Io credo che qualunque perito avrebbe ragionato e in un senso e nell'altro; invece la relazione ha tenuto puramente calcolo delle condizioni che potevano essere favorevoli al municipio torinese.

Qui passo all'altra considerazione dell'onorevole relatore, che egli dice di poco momento, ma che io trovo assai grave, circa la parte della relazione dove è detto che si dovrebbe detrarre una parte di quest'area per fabbricarvi una chiesa. Oggi l'onorevole relatore, temendo forse che qualcuno possa considerarlo meno conservatore di quello che è, si è fatto una premura di dichiarare che per esso è sacro il diritto di proprietà, che se esso intende che su questo terreno è utile e necessario che si innalzi una chiesa, però questo terreno dovrà essere pagato da chi ha interesse e dovere di innalzarvi la chiesa medesima.

Ma se dunque quello che ha interesse o dovere di fabbricare la chiesa deve pagare l'area, perchè viene l'onorevole relatore a direi che nel prezzo si doveva fare una deduzione dal Governo, in considerazione della parte di terreno che da quella chiesa sarebbe stata occupata? È dunque evidente che dapprima l'onorevole relatore riteneva che il proprietario di quei terreni, che è il demanio, come potrebbe essere qua-

lunque altro, sarebbe stato obbligato a cedere senza compenso il terreno medesimo per fabbricarvi una chiesa.

Io poi dirò all'onorevole relatore che non ho domandato ove sia la chiesa Michelotti, e di questo mi può rendere giustizia il signor ministro delle finanze, perchè sa che il mio pensiero è rivolto a quel canale per far sì che quell'acqua non vada perduta; soltanto ieri ho detto che non era il caso di pensare a un trasporto così lontano di questa terra e di questa ghiaia, in quanto che è fuori di dubbio che questa terra e questa ghiaia saranno adoperate sul luogo stesso.

Fatte queste osservazioni, non mi resta che a concludere, come ho conchiuso ieri, giacchè non mi sono date ragioni sufficienti, cioè, che come contratto io mi astengo dal convalidarlo col mio voto, in quanto che non ho documenti da cui mi risulti che questo, considerato meramente come contratto, sia buono per lo Stato, pronto però sempre ad approvarlo, quando sia considerato non tanto come un contratto, ma come un concorso nazionale a quest'opera.

E qui farò un'osservazione all'onorevole signor presidente del Consiglio, il quale mi appuntava perchè io avessi fatto opposizione quasi per fare un'accusa che esso avesse dato ascolto in questa contrattazione ad altri pensieri all'infuori di quelli dell'interesse pecuniario. Io credo che un ministro, anche come ministro delle finanze, può qualche volta sospendere un momento l'idea degli scudi (*Harità*), per ascoltarne altre che pur son buone e generose; esso le ha ascoltate quando redigeva la relazione che ci ha sottoposta; e se io gliel'ho attribuite, gliel'ho attribuite a titolo di lode e non di biasimo e sulla testimonianza che egli ne dava nella sua relazione; infatti in essa è detto: « I motivi onde fu tratto il municipio ad aspirare, ecc., e nel commendevole pensiero di procacciare in questi difficili tempi del lavoro alla classe povera, che potrà così provvedere alla sua esistenza. A siffatte considerazioni meritevoli per se stesse di particolare riguardo, ecc. » sono queste considerazioni meritevoli di riguardo che muovono anche me, ed è per esse che io posso votare la legge, e non sotto il mero aspetto finanziario.

Quello poi su cui maggiormente insisto si è che l'onorevole sindaco di Torino dichiara che con questa convenzione, per ciò che riguarda la cessione che fa il municipio allo Stato, non sono per nulla pregiudicate le questioni che possono riflettere altri terreni, perchè qui si tratta di poche centinaia di metri; ma il contratto al quale io faccio allusione comprende una quantità di terreni assai maggiore.

Si sa che fra questi terreni si trova anche quello su cui è fabbricato il manicomio; ora, potrebbe venire in pensiero al municipio di dire: *questo terreno è mio, pagatelo*.

Io non voglio entrare in questa questione legale; so che quando avvenga, appartiene ai magistrati a deciderla, non al Parlamento; ma noi non dobbiamo pregiudicarla col voto che si darebbe in questa circostanza. Per non portar ritardo alla votazione di questa legge, non proporrò che fare si dovrebbe il rinvio alla Commissione, purchè almeno preceda una dichiarazione che con questo voto non si pregiudicherà la questione che esiste tra il Governo e la città di Torino.

NOTTA. Quantunque sindaco, non voglio nè deggio certamente dimenticare i doveri di deputato; quindi mi associo pienamente all'intendimento del deputato Mellana acciò rimangano salve ed illese le rispettive ragioni delle parti contraenti.

Io aveva creduto di non ammettere spontaneamente la pro-

posizione del ministro delle finanze, appunto per non pregiudicare i diritti del municipio, non già per voler sostenere una tesi opposta all'interesse della nazione.

MICHELINI G. B. L'ufficio che mi ha nominato commissario per l'esame di questa legge è stato quello che ad essa fosse il più avverso.

Opinava l'ufficio non doversi concedere favori di sorta nè al comune di Torino nè a qualunque altro; esso non faceva distinzione alcuna tra i comuni ed i privati; era mosso dal solo interesse delle finanze. Opinava pertanto l'ufficio che il ministro di finanze avrebbe dovuto porre all'incanto il terreno che disegnava di vendere, dapprima in lotti separati, e poscia in un lotto solo sul prezzo della somma dei prezzi de' lotti parziali. Per tal guisa se al comune di Torino avesse sembrato conveniente di acquistare tutto o parte di quel terreno per farvi un giardino, si sarebbe accostato all'incanto. Tuttavia l'ufficio conchiuse che se al commissario risultava che gli'interessi fossero stati sufficientemente tutelati, approvava il contratto.

Le opinioni dell'ufficio essendo perfettamente conformi alle mie, io non ho mancato di esporle alla Commissione e di difenderle colle deboli mie forze. Di questo potranno far fede i miei colleghi della Commissione.

Io ritengo che in regola generale il Governo non debba mai allontanarsi dal sistema degli'incanti; questo è l'unico mezzo col quale si possa sapere il prezzo reale di ciò che si vuole vendere, o dell'opera che si vuole concedere. Ma in questo caso avendo io preso ad esame i documenti che a corredo del progetto di legge sono stati presentati dal Ministero, e soprattutto le due perizie cui si è proceduto per cura delle finanze e per cura del comune di Torino, i quali due ultimi documenti non sono stati esaminati dall'ufficio, ho dovuto convincermi che le finanze fanno un buon contratto, e che con tutta probabilità non lo farebbero migliore mercè l'incanto.

Qui l'onorevole Mellana dice che la Camera non deve farsi giudice in cose tecniche. Io non ammetto in modo assoluto questa proposizione. La Camera non deve giudicare di cose tecniche quando non può farlo rettamente; ma lo può e lo deve quando essa ha i dati, gli schiarimenti necessari. Questi dati, questi schiarimenti si trovano nelle due perizie Tonta e Promis; era dovere della Commissione confrontarle insieme, e mercè tale confronto formarsi un giudizio della cosa, della utilità del contratto di cui si tratta. Questo appunto ha fatto la Commissione, siccome risulta dalla relazione, dalla quale si vedono pure i motivi per cui la Commissione ha creduto doversi maggiormente accostare alla perizia Promis, che alla perizia Tonta.

Questi sono i motivi per cui io, che era avverso al progetto di legge, ho creduto doverlo approvare.

Spero che l'onorevole oppositore Mellana, mosso dal mio esempio, lo approverà egli pure; perchè alla fine dei conti, se la città di Torino non fosse acquisitrice dei terreni che si tratta di venderle, altri acquirenti probabilissimamente non si presenterebbero.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Io non prolungherò molto questa discussione. Io voleva solamente fare un'osservazione simile a quella che fu fatta nell'ufficio che affidava il mandato di rappresentarlo in seno alla Commissione all'onorevole Michelini, e non tanto sopra questo progetto di legge, quanto per altri casi analoghi. Vi sono, a mio parere, dei canoni fondamentali che non si devono mai abbandonare quando si tratta di contratti che si stipulano nell'interesse del pubblico.

Quando si tratta di tali contratti è regola generale, di non abbandonarsi se non per le eccezioni che sono precisate dalla legge, che non si debbono stipulare se non se mediante pubblicità e concorrenza, ovverosia col mezzo dell'asta pubblica.

In fatto di alienazioni di immobili avvi un altro canone fondamentale stabilito dalla legge, il quale prescrive che non vi si debba addivenire se non per mezzo di legge speciale, e queste due norme debbano poi conciliarsi l'una coll'altra, ed osservarsi congiuntamente, per modo che quando si tratta di alienazione d'immobili, la quale vuol essere autorizzata per legge speciale, non deve mettersi in non cale l'osservanza dell'altro canone, quello cioè che prescrive che il contratto debba essere fatto con pubblicità e concorrenza, cioè col mezzo dell'asta pubblica.

Io per verità ho veduto più d'una volta che il Governo, dopo avere inutilmente fatto esperimento di un primo incanto, non accetta l'offerta privata che gli si fece se non sotto la condizione che sopra quell'offerta si aprano nuovamente gl'incanti.

Questa pratica l'ho veduta adottata dal Governo anche recentemente ed in contratti d'una entità assai minore di quello di cui ci stiamo oggi occupando.

So che a queste massime intese ed applicate in modo assoluto si possono fare delle obiezioni. Mi si può dire che una garanzia equivalente ai pubblici incanti prescritti dalla legge la si può ottenere col mezzo di perizie che il Governo può far fare, perizie che sono comunicate alla Camera, alla quale compete la facoltà di ordinarne di nuove se non si crede abbastanza illuminata, e di pronunciare in seguito il suo giudizio. Ma è facile di scorgere che le perizie, per quanto siano coscienziose ed esatte, e fatte da uomini competenti ed illuminati, per quanto debbano estendersi e contemplare non solo il valore reale, ma ben anche il valore relativo, è facile vedere, che queste perizie molte volte, specialmente per ciò che riguarda il valore relativo, possono discostarsi non poco dalla verità. La guarentigia che meglio ci può assicurare nelle cose pubbliche, quella che meglio, nell'interesse dello Stato, ci condurrà a conoscere il valore relativo delle cose che si pongono in vendita, si è quella appunto dei pubblici incanti; insomma egli è il mezzo della pubblicità e della concorrenza.

La perizia può sicuramente offrire una malleveria contro il danno; una perizia fatta bene, rifatta in caso di dubbio o di discrepanza, ci può assicurare che l'interesse pubblico non verrà lesa gravemente, ma non può sicuramente la perizia somministrarci la giusta misura del vantaggio che in pro del pubblico si può ottenere.

Quanto alla cautela che deriva dalla discussione di una legge speciale, che cioè quando si tratta di alienazione di stabili il contratto debba essere per legge speciale approvato, non disconosco essere di una certa importanza, anche scompartata dagli incanti pubblici.

L'ingerenza diretta del potere legislativo quando si tratta d'alienazione d'immobili è, non v'ha dubbio, una guarentigia; ma non si può negare nemmeno che offre non pochi inconvenienti.

Accade non poche volte che il voto legislativo cade sopra contratti già conclusi e stabiliti; qualche volta sopra contratti non solo stipulati, ma eseguiti, e che ci si presentano come fatti compiuti. In questo caso la Camera si trova in una posizione difficile, e succede un inconveniente, che io credo gravissimo, di vedersi costretta ad associare una questione d'interesse affatto materiale, una questione che

dovrebbe stare nei limiti di un giudizio puramente peritale, ad un'altra che può facilmente diventare politica. E noi, o signori, abbiamo potuto, colla esperienza di questi anni scorsi persuaderci che quando ci viene presentato dal Governo un contratto già esteso e stipulato, egli è quasi sicuro di ottenere facilmente la sanzione della Camera, e se nascono dubbi, ciò proviene da che vi sono nel contratto tali condizioni, e tali patti che se non fosse stipulato il contratto, se la cosa non fosse più o meno pregiudicata dal fatto compiuto, vi sarebbe accordo unanime nel rigettarlo. In questi casi la questione muta natura, e da questione d'indole amministrativa diventa questione politica. Ora io prego la Camera di osservare quanto questi accidenti siano di pregiudizio all'interesse pubblico.

Quanto al caso attuale, per decidere se la Camera debba prescindere dalle regole consuete di buona amministrazione, e quindi dai pubblici incanti, bisogna considerare il contratto in discorso sotto vari punti di vista. Se si considera il contratto come un mezzo di procacciare lavoro alla classe povera, io riconosco che colla legge, com'è proposta, si provvederebbe ad una grande interesse pubblico, e a questo grande interesse la Camera deve avere molto riguardo. Ma considerata la cosa sotto altri aspetti, non può mai ravvisarsi caso per cui s'abbia a prescindere dall'osservanza della legge comune. Per esempio, il bisogno o l'utile che possa avere la capitale di un giardino pubblico, per quanti siano i vantaggi che ne possono derivare, io credo che non possa mai considerarsi come un bisogno per cui debbano essere lasciati in disparte i canoni fondamentali della pubblica amministrazione.

A chi dicesse poi che nel caso attuale si tratta di un contratto speciale, di un contratto misto nel quale non si fa solamente l'alienazione dei terreni che appartengono al demanio, ma si fa in certo modo anche una permuta, perchè una parte del prezzo consiste in terreni che spettano alla città, e che essa cede allo Stato come altro de' corrispettivi, a questo obbietto mi pare che sia facile il rispondere, che questi terreni, di proprietà del municipio di Torino, se abbisognano al Governo per pubblico servizio, egli può occuparli, espropriare il proprietario dietro compenso, come in opera di pubblica utilità, e il prezzo non è difficile di accertarlo.

Riguardo all'osservazione che fu fatta dall'onorevole deputato sindaco di Torino, che cioè quando non si consentisse al contratto quale ci vien presentato dal Governo, quando si dovesse fare l'esperimento degli incanti pubblici, il municipio non potrebbe più aderirvi, io risponderò che se l'esperimento dell'asta dovesse essere fatto in modo da spezzare in piccoli lotti tutti questi terreni, certo che il municipio non potrebbe aspirare a farne l'acquisto che difficilmente; ma niente impedisce che l'esperimento degli incanti sia fatto anche complessivamente sul complesso dei terreni demaniali che si vogliono alienare con questa legge, onde si provi se il prezzo offerto dalla città di Torino sia tale che non venga superato da altre offerte e quindi che il contratto non sia allo Stato pregiudicievole e meno vantaggioso.

Io credo quindi che anche nel caso attuale non vi sarebbe inconveniente di sorta che la regola generale la quale deve essere osservata, quando si tratta di contratti fatti nell'interesse dello Stato, quando si tratta di alienare immobili che appartengono al patrimonio pubblico, non ci sarebbe alcun inconveniente, dico anzi sarebbe utile e necessario che anche in questo caso questa regola salutare venisse osservata.

Io chiuderò il mio discorso con una osservazione.

A me pare che su queste regole fondamentali, che assicu-

rano tanto efficacemente l'interesse pubblico, si debba tanto meno passare leggiermente quando il potere legislativo si trovava, se si vuole, costretto da dura necessità ad aggravare ogni giorno le imposte. Quando si aggravano ogni giorno di nuove tasse i contribuenti, il potere legislativo deve sentire più altamente il dovere di non tralasciare nessun mezzo che abbia per iscopo di ricavare dal patrimonio pubblico ogni possibile vantaggio.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, interrogo la Camera se intenda di chiudere la discussione generale e passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera assente.)

Leggo l'articolo:

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione in data 23 gennaio 1854 seguita fra le finanze dello Stato e la città di Torino in ordine alla vendita dei terreni per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino, con che il termine di cui all'articolo 1 relativo alla proibizione imposta al comune di non fabbricare sui terreni ceduti sia portato da 10 a 20 anni. »

TORBELLI, relatore. Qui occorre un errore di stampa: invece di dire, come nell'articolo relativo alla proibizione imposta al comune di non fabbricare, si deve dire: di fabbricare e omettere il non.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

DE VIRY. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il deputato De Viry ha la parola.

PROPOSIZIONE D'AGGIORNAMENTO DELLE TORNATE DELLA CAMERA.

DE VIRY. Je désire faire une demande au bureau de la Présidence.

Avant-hier, messieurs, nous avons reçu une invitation de la part de monsieur le ministre des travaux publics pour la fonction qui aura lieu lors de l'inauguration du chemin de fer de Turin à Gênes.

Depuis ce moment, c'est-à-dire hier, plusieurs rapports sur des projets de lois assez importants ont été déposés sur le bureau de la Présidence. Il serait essentiel de savoir si la Chambre s'ajournera quelques jours, ou si l'on continuera à tenir les séances comme à l'ordinaire; je désirerais avoir une explication à cet égard, car il est certain que, si l'on continue à tenir les séances comme à l'ordinaire; on aimerait assez à le savoir pour avoir le temps de se préparer aux discussions qui auront lieu, afin de ne pas perdre un temps précieux.

PRESIDENTE. Io aveva creduto che in occasione della apertura della strada ferrata di Genova era inevitabile che si suspendessero per alcuni giorni le sedute del Parlamento; tuttavia io desidererei che venisse fissato dalla Camera il tempo per cui dovrà durare questa sospensione, poichè la Presidenza non vorrebbe per una parte stabilire di suo arbitrio un termine che potesse credersi troppo lungo, nè per l'altra incontrarsi nell'inconveniente di convocar la Camera e non trovarla in numero. Quanto poi alle relazioni presentate, in questo momento non vi è che quella per la diminuzione del canone gabellario, e quella per modificazioni al Codice penale, le quali daranno certamente luogo a gravi discussioni.

DE VIRY. Je crois qu'alors on pourrait très-bien ajourner la Chambre pendant toute la semaine prochaine, parce que les fêtes doivent durer 3 ou 4 jours, de sorte que l'on arrivera à la fin de la semaine; ainsi, en recommençant nos séances la semaine suivante, nous serions sûrs de nous trouver en nombre.

La plupart de nos collègues profiteront de ces fêtes pour se rendre chez eux, d'autres pour aller à Gênes; ainsi il y aurait beaucoup de peine à se trouver en nombre suffisant; alors, je crois qu'en ne tenant point séance toute la semaine prochaine, nous recommencerions le lundi suivant nos travaux.

J'ajouterai même que, vu la circonstance des derniers jours du carnaval, on pourrait ajourner la Chambre au premier jour de carême, soit au premier mars, afin qu'une fois repris nos travaux, nous puissions les continuer sans interruption, comme par le passé, et surtout sans relâche.

CHOSA. Io non sarei dell'avviso dell'onorevole preopinante di sospendere le sedute per tutta la settimana. Per quanto possa essere d'interesse pubblico l'apertura della strada ferrata di Genova, mi pare essere sufficiente il dedicare due o tre giorni a questa festa nazionale. Ritenuto adunque che fu presentata dal signor ministro dell'interno la legge sulla pubblica sicurezza, di cui è troppo sentito per ogni dove il bisogno di dotarne il paese, io proporrei, anche per economizzare per quanto è possibile il tempo che dobbiamo dedicare al pubblico servizio, che la Camera si aggiornasse tutto al più sino a tutto giovedì, e che venerdì avesse a tenersi seduta pubblica.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Debbo dichiarare che il Ministero non crede su questo proposito dover emettere un voto. Esso si reca lunedì alla festa d'inaugurazione in Genova; ma ove la Camera decidesse di riunirsi in un giorno della settimana, sicuramente i ministri che sarebbero chiamati a prender parte alla discussione, interverrebbero alla Camera. Io quindi mi astengo a nome del Ministero dall'emettere un avviso, e mi rimetto interamente alla deliberazione della Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Domenico Spinola.

SPINOLA DOMENICO. Nel principio dell'adunanza quando chiesi la parola era appunto per sottomettere alla saviezza dell'ottimo presidente e della Camera che alle feste in Genova d'inaugurazione della strada ferrata tenendo subito dietro gli ultimi giorni di carnevale, nei quali alcuni di noi potrebbero ritardare il loro ritorno alla capitale, ed essere causa per cui la Camera nelle prime sue riunioni dopo le feste non si trovi in numero, sarebbe opportuno che si stabilisse prima del 19 corrente il giorno nel quale si ricominceranno le sedute pubbliche, onde ciascuno possa essere sollecito a trovarsi, e fissare, per esempio, il primo del prossimo marzo, o di quaresima.

CASARETTO. Io appoggio la proposizione per l'aggiornamento della Camera sino al primo giorno di quaresima, non tanto per la ricorrenza del carnevale, che non credo debba influire sulla deliberazione della Camera, ma per un altro motivo, perchè cioè non abbiamo che poche relazioni di Commissioni (*Segni di dissenso*), e che quantunque nella prossima settimana possano tenersi sedute pubbliche, tuttavia queste non si potrebbero succedere; è dunque d'interesse pubblico che i lavori siano totalmente preparati, che le sedute pubbliche non siano discontinue.

Si noti che sono ormai tre o quattro settimane che appena ogni cinque giorni abbiamo una seduta; questo è un grave

inconveniente, giacchè molti deputati delle provincie restano qui per molto tempo inoperosi; perciò io propongo che si aggiorni la Camera al primo giorno di quaresima, essendo io persuaso che in quella circostanza si potrà aver una maggior copia di relazioni su progetti di legge e così progredire alacremen- te nelle discussioni senza alcuna interruzione.

MELLANA. A me pare che nessuna comunicazione ufficiale essendoci stata fatta, non siavi caso di parlare di queste feste. La Camera non ha altro che fissare il suo ordine del giorno; ognuno secondo la sua opinione voterà sui vari ordini del giorno che si proporranno o per l'uno o per l'altro, ma noi non dobbiamo discorrere di cose che non conosciamo ufficialmente.

A questo riguardo debbo dire alla Presidenza che la Camera non può essere rappresentata fuori di quest'aula che dietro deliberazione ed in conformità di un voto che emettesse. Quando dessa vuole essere rappresentata è essa che delega chi deve avere quest'incarico. Non può ad alcuno appartenere con qualsiasi invito d'indicare cui spetti questa rappresentanza. La Presidenza ed i presidenti degli uffici li nominiamo per reggere le discussioni non per rappresentarci fuori di questo recinto.

Ripeto, noi qui ignoriamo queste feste; di esse non può essere parola: trattiamo solo del nostro ordine del giorno.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare che quanto ha detto l'onorevole deputato Mellana non sia del tutto esatto.

Tutti i membri della Camera furono invitati individualmente ad assistere alla festa dell'inaugurazione, mentre fu fatto sapere e alla Presidenza ed anche ai membri della Camera individualmente, che vi sarebbero vari convogli speciali destinati al trasporto degli invitati alla solennità stabilita per l'inaugurazione.

Questa è la sola festa alla quale il Governo prende parte ufficialmente; a tutti quei festeggiamenti che potranno aver luogo dopo questa funzione il Governo rimarrà estraneo; o se vi prenderà parte, lo farà in modo privato, e non come autorità politica. A questa festa governativa i membri del Parlamento sono invitati individualmente per mezzo di dirette comunicazioni e avvisi che vi sono convogli speciali per condurli a Genova. Io non saprei che cosa si potrebbe fare di più a questo proposito.

MELLANA. Io non ho mosso, ed era ben lungi dal mio pensiero di muovere veruna accusa al Governo; ho fatto allusione ad altri inviti. Il Governo ha creduto d'invitare ciascuno di noi a recarsi a Genova; ciascuno di noi vedrà se crede aderire a quell'invito o di rimanersi qui se il caso portasse che in quei giorni vi fosse discussione alla Camera.

Io dissi puramente che non si poteva discutere di cosa che non è stata ufficialmente comunicata alla Camera, giacchè non monta che sia stata invitata la Presidenza della Camera ed i presidenti degli uffici, che siano stati posti a disposizione dei membri del Parlamento treni speciali sulla ferrovia.

La Camera ufficialmente non conosce nulla, non ci è stata fatta comunicazione di sorta, non è preceduta discussione a tal riguardo. Quindi non intendo perchè noi introduciamo questa festa nella discussione per fissare il nostro ordine del giorno. Io presi solo questa circostanza per accennare che ove si recassero in Genova la Presidenza della Camera ed i presidenti degli uffici od altri deputati, s'intende che interverranno come individui, non come delegazione o rappresentanza della Camera.

PRESIDENTE. Vi sono due proposizioni per sospendere...

CROSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CROSA. Secondo quello che dianzi ebbi l'onore di accennare, io propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenuta la solenne inaugurazione... »

Voce. No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prima di consultare la Camera su questa proposta, porrò ai voti quella più ampia del deputato De Viry, con cui si chiede che la Camera aggiorni le sue sedute sino al primo di marzo. Se tale proposta non viene accolta, metterò ai voti quella con cui si domanda l'aggiornamento anzidetto sino al 24, cioè a venerdì della settimana ventura.

Io stimo che a questo riguardo non sia d'uopo di alcun ordine del giorno motivato.

CASARETTO. Io propongo un ordine del giorno più largo di quello del deputato Crosa, in forza del quale le sedute della Camera sarebbero aggiornate al 1° di marzo. « Atteso il piccolo numero delle leggi delle quali si è presentata la relazione, ecc... »

Voci numerose. No! no! (*Interruzione*)

PRESIDENTE. Io pregherei il deputato Casaretto di ritirare l'ordine del giorno che ha proposto, perchè con questo si appunterebbe in certo modo la Camera di non avere alcuna sollecitudine di esaminare le molte leggi che le vennero presentate, quando invece sta in fatto che negli scorsi giorni i signori deputati lavorarono alacremen- te negli uffici. Io osservo all'onorevole Casaretto che si potrebbe mettere all'ordine del giorno due leggi assai rilevanti, le quali esigeranno lunghe discussioni, cioè quella che arreca modificazioni ad alcune disposizioni del Codice penale, e quella che concerne le gabelle accensate.

Quindi non sussiste il motivo che egli vorrebbe addurre.

CASARETTO. Siccome io aveva sentito accennarsi per l'aggiornamento altri motivi, i quali non mi parevano convenienti, ciò mi aveva mosso a fare la mia proposta; ma convengo anche io che non è d'uopo esporre alcun motivo, e mi limito a proporre che la Camera dichiari di aggiornarsi dal 20 febbraio al 1° di marzo.

PRESIDENTE. Pongo prima ai voti questa proposta come la più ampia.

(La Camera approva.)

DE VIRY. Puisque la Chambre vient de décider qu'elle suspendra ses séances depuis le 20 février jusqu'au premier mars, il faudrait que l'on connût d'avance l'ordre du jour de la séance du premier mars. (*Interruzioni*)

Voci. Sabato.

DE VIRY. Soit, samedi, je n'ai aucune difficulté à cela; pourvu qu'on le sache quelques jours avant, cela suffit.

PRESIDENTE. Osservo al deputato De Viry che venerdì e sabato vi debb'essere seduta pubblica e che si potrà fissare l'ordine del giorno.

Ora si procede allo squittinio segreto pel progetto di legge sulla cessione di terreni al municipio di Torino.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	118
Maggioranza	60
Voti favorevoli	100
Voti contrari	18

(La Camera adotta.)

Invito i signori deputati a riunirsi domani alle undici negli uffici, pregandoli a voler sollecitare i loro studi circa ai vari progetti che richiedono l'approvazione del Parlamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io pure mi unisco al signor presidente della Camera per fare calda raccomandazione agli uffici perchè vogliano sollecitare i loro studi circa i progetti ultimamente presentati dal Governo. Accenno specialmente al progetto sul credito fondiario, il quale, come la Camera sa, è atteso con viva ansietà dal paese, e per cui mancano tuttora due commissari.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONCESSIONE DELLA PRIVATIVA DEL PESO SOTTILE NEL PORTO FRANCO DI GENOVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per esercizio del peso pubblico nel porto franco di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 534.)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Polleri.

POLLERI. Io aveva chiesto la parola per proporre un emendamento all'articolo 6 del regolamento. Epperò riserverò per quando venga la discussione su quell'articolo le osservazioni che mi propongo di fare.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Siccome veggio che questa legge concede, non dirò un privilegio, ma un diritto ad una Camera di commercio, stimo sia conveniente che il ministro delle finanze dia alla Camera una spiegazione sulle condizioni in cui codeste Camere si trovano presentemente.

Dacchè fu respinto il progetto di legge che la Camera dei deputati adottava, vennero alle Camere di commercio tolti o menomati i proventi coi quali esse sussistevano. Alcune di esse avevano un assegno sul bilancio, e questo assegno venne dalla Camera dei deputati cancellato. Altra Camera di commercio viveva del prodotto di certe imposte, le quali vennero soppresse, e con buona ragione, dappoichè in un paese costituzionale non si può ammettere che un corpo parziale dello Stato prelevi, a suo particolare beneficio, un'imposta qualunque. Ora, in questo Stato di cose, egli è difficile comprendere con quali mezzi sussistano queste Camere di commercio, e quale sia la loro azione, e come vogliano esse perpetuarsi in avvenire. Questa è una questione che ha qualche importanza e che tenne sospesi gli animi di una gran parte dei negozianti quando si discuteva nelle due parti del Parlamento la legge cui accennava.

Per conseguenza penso che qualora il signor ministro voglia dire alla Camera quale sia l'intendimento del Governo relativamente a queste istituzioni, e dare una spiegazione circa il modo con cui esse attualmente vivono, stimo, dico, che tornerà molto utile per l'andamento della discussione di questo progetto di legge.

MELLANA. Io voglio muovere due interpellanze al signor ministro delle finanze, appunto perchè ho votata la legge a cui faceva allusione l'onorevole mio amico Valerio, colla speranza che venga riprodotta. Non posso comprendere la ragione per cui il signor ministro, invece di cedere questa privativa al municipio genovese, come pareva più naturale, proponga di accordarla alla Camera di commercio.

La seconda interpellanza è questa: perchè non si è adottato il principio di un unico prezzo?

Il vero modo di far sì che i pesi pubblici siano ricercati da tutti e vantaggiosi, si è di stabilire un prezzo uguale per

tutte le merci. Con questo sistema si diminuiranno tanti impieghi, e col prezzo tenuto molto basso non vi sarà più alcun privato che cercherà di far concorrenza al peso pubblico, il quale presenta tutte le garanzie al commercio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io risponderò ad un tempo alle due interpellanze.

L'onorevole deputato Valerio, prima di votare questa legge, vorrebbe sapere che cosa ne sia delle Camere di commercio. Risponderò in brevi termini.

Le Camere di commercio sono rimaste quali erano prima della presentazione della legge che fu votata da questa Camera e rigettata dal Senato. Quella legge non essendo stata accettata, non vi fu alcuna modificazione allo stato antico delle cose. Non per ciò il Ministero ha rinunciato alla speranza di modificare tale stato di cose, che egli non crede più consentaneo coll'ordine attuale delle nostre istituzioni.

Stante però la gran mole d'affari di cui deve occuparsi il Parlamento in questa Sessione, il Ministero non ha stimato di dover presentare ora una legge sulle Camere di commercio; ma sicuramente lo farà nella prossima Sessione. Io penso che le Camere di commercio, se debbono sussistere, debbono essere vivificate del principio elettivo. Quanto poi ai mezzi di sussistenza, queste Camere, invece di vederli scemati, li hanno visti accresciuti di molto, e sarà questo forse un motivo di più onde venga promossa dal ministro delle finanze, e forse votata dal Parlamento la riforma di esse.

Difatti per ciò che riflette la Camera di commercio di Genova, quel diritto che le era stato concesso, in virtù delle antiche patenti in ordine alle assicurazioni marittime le fu specialmente garantito dal Parlamento in occasione della discussione della legge sulle società. Credo sia all'ultimo articolo, dove fu mantenuto sino a nuova disposizione il diritto in favore di quella Camera di percepire l'uno per mille sulle assicurazioni marittime. V'ha solo questa differenza dal passato, che tale diritto invece di essere percepito dagli agenti della Camera è percepito dagli agenti del Governo, ma però per conto della Camera stessa.

Si vedrà appunto nel bilancio delle finanze di quest'anno la somma di 120,000 lire per rimborso alla Camera di commercio di Genova del prodotto di assicurazione. È questa una anomalia che deve scomparire. Inoltre la Camera di commercio di Genova conserva la proprietà di alcuni locali nel porto franco e altrove.

Quanto alla Camera di commercio di Torino la principale sua rendita è il prodotto della stagionatura delle sete; e questo ha preso un tale sviluppo che, mentre gli anni scorsi saliva solo a 20 o 30,000 lire, quest'anno salì all'egregia somma di 63,000 lire, stante la grandissima attività del commercio serico.

Per ciò che riguarda le Camere di Nizza e Chambéry, sono stato costretto a ristabilire in bilancio la somma, piccolissima in vero, di 800 lire per le loro spese di ufficio.

Dunque queste Camere sono ancora nello stato in cui si trovavano per lo passato.

Queste spiegazioni varranno forse a far cessare lo stupore del deputato Mellana, il quale dice: come? volete riformare queste Camere, e date loro nuove attribuzioni? Qui il caso è assolutamente speciale. La Camera di commercio di Genova ha l'amministrazione del porto franco, e quand'anche si riformasse la composizione delle Camere io non credo che le si dovrebbe togliere siffatta amministrazione che non può essere in migliori mani. Essendo la Camera di commercio adunque che amministra il porto franco e l'esercizio del peso sottile, che or vuoi chiamare peso pubblico, non avendo luogo

che in porto franco, sarebbe stata una gravissima complicazione se lo si fosse dato ad un altro corpo qualunque.

Il motivo per cui si è fatta questa eccezione è il seguente. Il Governo che aveva l'esercizio del peso sottile doveva tenere apposti impiegati per esercitarlo; la Camera di commercio, invece che ha già degli impiegati incaricati della sorveglianza dell'amministrazione del porto franco, può senza aumentarne il numero, e coll'accrescere tutto al più uno o due pesatori, tenere l'esercizio del peso medesimo.

Quantunque sia cosa di tenuissimo profitto, essa può incaricarsene senza perdervi, e forse con lieve beneficio, mentre se fosse dato al municipio di Genova, e questo fosse obbligato a tenere degli ispettori, dei pesatori, dei verificatori, al certo vi scapiterebbe senza tener conto poi degli inconvenienti di avere nello stesso locale degli impiegati di due corpi morali distinti.

Questo è il motivo che ha indotto il ministro delle finanze ad affidare alla Camera di commercio di Genova l'esercizio per proprio conto di questo peso.

Noti la Camera che qui non si tratta di privilegio, dacchè ciascheduno potrà far pesare dove gli torna conto la merce; sarà solo per le contrattazioni legali che si dovrà ricorrere al peso pubblico.

MICHELINI G. B. Quantunque sembri che la discussione della tariffa debba spettare alla discussione speciale dell'articolo 1 al quale si riferisce, e non alla discussione generale, tuttavia l'onorevole deputato Mellana avendo parlato sopra di essa, io gli dirò che sono perfettamente del suo avviso, non doversi essere che un solo prezzo, qualunque sia la qualità ed il valore della merce che si tratta di pesare; e questa opinione io l'ho sostenuta nella Commissione.

Inducevanmi a questa opinione due motivi: primieramente il riflesso che qualunque sia il prezzo della merce che si tratta di pesare, pel pesatore tale incomodo è sempre lo stesso; al pesatore poco importa quale sia il prezzo della merce che pesa; sembra quindi che se gli dovrebbe corrispondere eguale mercede dell'opera sua.

Il secondo motivo è la difficoltà nella pratica di separare le varie categorie: vi possono essere e vi sono realmente merci delle quali si dubita a quale categoria appartengano; quindi, giacchè la Commissione ha abbassata la tassa proposta dal Ministero, abbassamento al quale io ho dato la mia piena adesione, parvemi che non vi dovessero essere difficoltà a stabilire una tassa sola, per esempio quella di 20 centesimi per ogni 100 chilogrammi, senza distinzione di merce. Questo emendamento che ho sostenuto nel seno della Commissione sosterrò pure nella Camera e voterò per esso.

RICCI, relatore. La Commissione apprezza moltissimo la proposta fatta dal nostro collega Michelini, di ridurre ad una sola categoria e ad una sola quota di tariffa i pesi di tutti e singoli i diversi generi, e ne ha fatto l'oggetto di lungo studio; ma non le riuscì di stabilire un unico prezzo a cui indistintamente potesse assoggettarsi la varietà delle merci.

Vero è che la fatica che si esige è forse la stessa, ma non pare convenevole lo statuire che il ferro grezzo, il carbone debba pagare come colori fini, i metalli preziosi, e via discorrendo.

Il negoziante può andar soggetto a qualche centesimo di più quando il valor della merce lo comporta; ma se per contro dovesse pagare 50 centesimi per oggetti di tenue valore, troverebbe tal peso soverchiamente grave.

Del rimanente, il dirò francamente, non avevamo una norma certa per stabilire che si debbano pagare 20 centesimi piuttosto che 25 o 30; si mancava dei dati bastevoli per

fissare una tariffa unica, la quale dia per altro la somma necessaria per l'esercizio di tal peso.

In tali condizioni parve più prudente alla Commissione il diminuire nei termini possibili la proposta fatta dalla Camera di commercio e la concessione di quest'esercizio per alcuni anni.

Dopo qualche tempo di quest'esercizio si conoscerà la rendita che avrà dato, ed allora, ove abbia dato un prodotto eccedente le spese, si ridurrà in beneficio del commercio, e se è possibile si ridurrà ad una tariffa unica, ma nello stato attuale la Commissione dichiara che non aveva dati sufficienti per fissare una tariffa unica la quale possa produrre quanto basta per sopperire alle spese di questo esercizio.

ISOLA. Io mi sento mosso a convenire nell'opinione dell'onorevole deputato Michelini circa alla preferenza che si dovrebbe dare ad un prezzo unico nella tariffa delle operazioni di quest'istituzione del porto franco di Genova.

Certamente io non debbo riguardare quest'istituzione come un balzello che si debba imporre al commercio. Sotto questo rapporto sarei anzi di sentimento contrario all'istituzione medesima, perchè il commercio al giorno d'oggi è ridotto ad un punto tale che sente vivamente qualunque gravame gli si imponga; si può dire che è come quell'erba sensitiva che il solo tatto costringe a chiudere le sue foglie.

Quest'istituzione non debbe intendere che al comodo del commercio, vale a dire che il delegato che si assume l'esercizio di questo peso sottile non deve che prestarsi a dare una norma di peso nelle questioni che possono insorgere fra i negozianti; e diffatti vedo che l'oggetto per cui si stabilisce una tariffa o si vuole imporre un prezzo alla pesatura è unicamente pel caso da me accennato.

Dunque non è un'imposta che debba utilizzare propriamente in favore della Camera di commercio. Ora in tal caso io credo che la cosa la più semplice sarebbe quella di stabilire un unico prezzo, un prezzo medio fra le tre categorie. Quello di 20 centesimi, ad esempio, lo troverei discreto per tutti i generi. In questo modo si eviterebbero tutte le questioni, e questo peso pubblico rimarrebbe di maggior soddisfazione pei negozianti. D'altronde faccio osservare ancora che per adottare il sistema del prezzo proporzionale secondo il valore delle merci è stato necessario di distribuire queste in tre categorie. Ma in queste categorie io vedo, almeno parmi di vedere, certe incongruenze le quali mi colpiscono assai. Vedo, per esempio, nella prima categoria la quale paga il *maximum* di 60 centesimi secondo il progetto, ridotto dalla Commissione a 50, vedo, dico, agglomerati assieme i lavori di pelli, di canapa, di lino, di cotone, di crine, di peli, di seta e sue manifatture.

Ora ognun vede che gran differenza passa tra i lavori di canapa, per esempio, e quelli di seta. Far pagare, dico, lo stesso diritto alla canapa ed alla seta parmi sia cosa che il buon senso non può tollerare.

Ammetto che attualmente nel perfezionamento delle manifatture (e qui dirò di passaggio che tra manifattura e lavoro non trovo ci passi gran differenza, a mio avviso, cioè, torna lo stesso), ammetto, dico, che la canapa è ridotta attualmente a certi lavori finissimi, come sarebbero, per esempio, certe tele batiste, certe tele d'Olanda fatte; ma questa è una cosa per se stessa di poca entità, e non può assorbire tutto l'immenso uso che si fa della canapa nei lavori ordinari, come, per esempio, tele di sacchi, e tele greggie che pesano moltissimo, le quali dovrebbero, secondo questa legge, pagare pel peso lo stesso diritto che pagano lavori di seta, i quali valgono 100, 200 e 300 volte più di quelli di canapa

nella stessa quantità. Ecco dunque l'inconvenienza che nasce dall'aver voluto stabilire un sistema proporzionale.

Ma sonvi pure nel sistema della Commissione altre incongruenze. Si mettono nella categoria prima i mobili di legno, e quindi di ebanisteria.

Ora l'ebanisteria comprende i legni finissimi, come di mogano, di *acajou* i quali si adoperano come oggetti di lusso; ma comprendendo anche in detta categoria i mobili di legno si intendono con ciò i mobili ordinari, molti dei quali pesano moltissimo e che certamente sono di un valore assai inferiore a quelli formati di ebanisteria. Qui dunque bisogna ancora fare una rettificazione a questa categoria e portare gli oggetti di un valore minimo nella seconda e nella terza categoria.

Queste cose io rilevai puramente per dimostrare che il sistema dell'unico prezzo sarebbe certamente il più semplice e il più adatto ai bisogni del commercio. Chè, ove si volesse poi adottare il sistema delle diverse categorie ragguagliate sul diverso valore delle merci, allora bisognerebbe venire ad una rettificazione. Per esempio, nei lavori di canapa, o bisogna distinguere i lavori ordinari dai lavori fini, o metterli tutti nella seconda categoria, in cui pagherebbero 20 centesimi.

Dopo queste osservazioni, io invito la Camera ad adottare il sistema dell'unico prezzo, salvo di stabilirlo come si crederà più equo e giusto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. A prima vista pare di fatto che la cosa sarebbe molto più semplice se si stabilisse una tassa unica; ma in questa, come in altre cose non poche, la semplificazione torna a danno della giustizia; imperocchè sia che questo diritto di bilancia o di peso si voglia considerare come una vera tassa, sia che si consideri come un corrispettivo di un servizio (ed io inclino a considerarlo come un servizio), in tutti i modi la tassa deve proporzionarsi non solo all'entità del servizio reso, ossia alla fatica e spesa che costa a chi la presta, ma ben anche alla possibilità di pagarlo in chi ne profitta. Se stesse la teoria della semplificazione delle tasse noi avremmo, per esempio, nel servizio dei trasporti che si fa sulle strade ferrate, una tassa unica per le merci di qualsivoglia valore. Ora ognuno può vedere come questo principio tornerebbe a danno della giustizia, perchè, lo ripeto, sia che si consideri come un servizio, sia che si consideri come un balzello, deve esistervi una proporzione non solo colla fatica che costa a chi la presta, ma colla possibilità che si ha di pagarlo, e la possibilità di pagare in questo caso è rappresentata dal valore della merce. Quindi io mi associo alla Commissione la quale ha appunto cercato, per quanto era possibile, di proporzionare questa tassa al valore della merce.

Mi pare poi che di quanto l'onorevole preopinante voleva semplificare la legge in quanto alla tassa, la voleva altrettanto complicare riguardo alle categorie.

Sicuramente se si volesse andare per il sottile, e in queste tre categorie distinguere le diverse merci secondo la maggiore o minore loro importanza, secondo il maggiore o minor valore che hanno, converrebbe per lo meno fare tante categorie quante ne abbiamo nella tariffa doganale. Ora è evidente che in una cosa di così piccola importanza si potevano fare 2, 3 o 4 categorie; ma non si poteva andar più oltre senza complicare di troppo il servizio e renderlo malagevole od impossibile.

Si ha poi un motivo pratico perchè questa tassa debba essere diversa secondo i casi, ed è che le merci, per esempio, comprese nella prima categoria, quelle che hanno un valore maggiore, ordinariamente costano anche un incomodo maggiore a chi presta il servizio. Egli è evidente che le merci

comprese nella prima categoria molte volte sono presentate in piccoli volumi.

Ora il pesare in piccoli volumi, piccole masse, costa una fatica maggiore di quel che sia pesarne dei grossi; e quindi la tassa deve essere diversa.

L'osservazione però che mi si è presentata, appena ho posto gli occhi sulla tariffa di questa legge, si fu che la Commissione non abbia abbastanza ridotta la tassa quale era fissata nel progetto del Ministero.

Mi pare che la tassa di 50 centesimi per ogni cento chilogrammi della prima categoria, e così la tassa della seconda, e della terza possa ancora considerevolmente ridursi.

Qui, se ho bene inteso quanto ha detto il signor relatore, non si tratta di procacciare una entrata alla Camera di commercio, ma solamente di far entrare in cassa la spesa che questo servizio sarà per costare, o poco più.

Ora mi pare che se si vuol far entrare in cassa il puro costo del servizio, la tassa possa essere ancora considerevolmente ridotta.

Io quindi proporrò alla Camera, quando venga in discussione la tariffa, che le tre tasse siano ridotte, quanto a quella della prima categoria da 50 centesimi a 30, quanto a quella della seconda da 20 centesimi a 15, quanto a quella della terza da 10 centesimi a 5.

PRESIDENTE. Il deputato Pareto ha la parola.

PARETO. Siccome aveva chiesto la parola per combattere il sistema del prezzo unico proposto dal deputato Isola, ed essendo le ragioni che intendeva addurre state prodotte dall'onorevole Depretis, così rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini Giovanni Battista ha la parola.

MICHELINI G. B. Io dirò poche parole in difesa della proposta da me fatta per ridurre ad una categoria sola tutte le merci riguardo alla pesatura, proposta che è stata combattuta dall'onorevole Depretis.

Egli diceva che quanto ai trasporti si ha riguardo non tanto al peso quanto al valore intrinseco delle merci. Io osservo che nei trasporti per certi oggetti che abbiano molto valore, per esempio per i danari, c'è maggior pericolo di perdita, quindi unitamente alla spesa del trasporto si paga una specie di assicurazione; ma questo non è a temere quanto alla pesatura.

Egli aggiungeva che il negoziante deve avere la possibilità di pagare, epperò la tariffa deve essere in proporzione del valore della merce. Rispondo che la sua obiezione avrebbe qualche valore se io, proponendo una sola tassa, volessi sciogliersi la più alta; ma, al contrario, io desidero si prenda una delle tasse più basse; quindi non reco aggravio ai negozianti, ma bensì favorisco alcuni di essi.

Quanto alla tassa che io propongo è di 20 centesimi; ne proporrei 15 se non temessi che soverchiamente scemasse il reddito del peso, e che il passivo superasse l'attivo. Parmi perciò che si dovrebbe sperimentare per qualche tempo la tassa di venti centesimi; quando poi l'esperienza dimostrasse che questi 20 centesimi danno un reddito molto maggiore della spesa, allora credo che si dovrebbe ancora ribassare la tassa.

Bisogna ritenere che questo non è un dazio che s'impone; lo era una volta, ma ora non lo è più. Se fosse un dazio, capisco che dovrebbe essere proporzionato al valore della merce, come lo sono o dovrebbero esserlo i dazi sull'importazione delle merci. Ma qui non si tratta che di un corrispettivo per la pesatura, ed appunto per ciò la Commissione ha ridotto questa tariffa e l'avrebbe ridotta ancora di più se non avesse temuto che il reddito divenisse inferiore alla spesa.

Una delle ragioni principali per cui io credo che si deve preferire una tariffa sola è la difficoltà di separare le merci in varie categorie; questa difficoltà l'ha fatta risultare, entrando nei particolari, l'onorevole Isola; non insisterò sopra di essa. Aggiungo bensì che un'unica tassa non presenta alcun inconveniente quando essa è bassa. Ciò accade nelle dogane. Se alti sono i dazi, bisogna proporzionarli al valore delle merci sopra le quali gravitano quei dazi; non si potrebbe, a cagione d'esempio, imporre egualmente l'introduzione del frumento e quella di altri grani di minor valore; ma se lievi sono quei dazi, se si riducono ad un diritto di bilancia, allora non occorre tener conto del valore delle merci. Questa osservazione è stata fatta con molta giustezza nella discussione che ebbe luogo recentemente circa l'introduzione dei cereali. Ebbene, debesi dire la stessa cosa circa il caso di cui ora si tratta.

Siamo tutti d'accordo che questa tassa sia la più piccola possibile; non vogliamo altro se non che essa faccia fronte alle spese di pesatura; non avvi dunque inconveniente che sia unica.

ISOLA. Risponderò poche parole alle osservazioni dell'onorevole deputato Depretis. Egli ha trovato incongruo il sistema dell'unica tassa, dicendo che offenderebbe la giustizia. Siamo d'accordo che se si trattasse di dazio, certamente dovrebbe essere basato sulla regola proporzionale del valore.

Ma ritenuto che questo non è un dazio, che questa non è che un'istituzione di peso tendente soltanto a fare un giudizio, io considero il pesatore pubblico come un giudice della differenza che esiste tra il compratore ed il venditore circa il peso della merce.

Considerate dunque le cose sotto quest'aspetto, non vi entra la giustizia a volere che il diritto del peso sia in proporzione del valore. Qui non si tratta certamente di quelle sentenze che pagano l'emolumento proporzionale; dirò piuttosto che sono di quelle che pagano l'emolumento fisso.

Ora, se si trattasse di un diritto molto ragguardevole, allora si potrebbe stare alla riflessione della giustizia; ma siccome, stabilita l'unica tassa, questa sarà assai modica, la giustizia non è offesa da una tenuità, per così dire, quasi impercettibile, e mi spiego.

C'è un negoziante che fa pesare cento chilogrammi di seta, e pagherà la sua tassa; un altro farà pesare cento chilogrammi di canape, e pagherà la stessa tassa.

Si dirà: ma vedete, paga la stessa tassa il negoziante che ha fatto pesare per dieci, per venti mila lire di mercanzia, ed il negoziante che ne farà pesare per sole 10, per 20 lire. Ma io soggiungo che, quand'anche si voglia aver riguardo alla qualità della merce pesata, sparisce questa differenza tra un valore e l'altro, perchè per se stessa la tassa è tanto tenue che non darà nessun discapito al commercio, e la giustizia non ne soffre, ed è meglio allora di soffrire quella impercettibile ingiustizia, se volete, di quello che sia lo stabilire con questa legge un sistema di categorie proporzionali per la tassa, che possono ingenerare una infinità di questioni.

E difatti mi pare che la legge stessa ha già preveduto che nasceranno questioni sopra l'applicazione delle tariffe, perchè ha detto che, insorgendone, dovranno i negozianti corrispondere i diritti loro richiesti dall'ufficio e poi far valere le loro ragioni.

Se invece vi sarà una tassa unica, allora è tolta qualunque questione, e allora è assai meglio che questa legge sia fatta in un modo tale che, mentre deve servire al comodo del commercio, non sia un semezaio di difficoltà.

Insisto quindi per l'adozione di un diritto unico per tutti quanti i generi.

QUAGLIA. Se si volesse adottare un'unica tassa, bisognerebbe stabilire la tassa infima, imperocchè altrimenti si verrebbe ad accrescere quella fissata per tutti gli oggetti che sono compresi nella terza categoria. Ora questi oggetti hanno appunto un minimo valore, e sono i più comuni che si presentano al peso. Ma, adottando una tassa minima, vale a dire di 10 centesimi, non si avrebbe forse poi un prodotto tale che possa pagare le spese dell'esercizio alla Camera di commercio.

Credo, per conseguenza, che sia più conveniente, nell'interesse dei commercianti, il lasciare questa differenza. In tal modo gli oggetti più comuni pagheranno meno, e gli altri portati nella seconda categoria, come sono, a cagion d'esempio, i libri, i vasellami, ecc., i quali esigono qualche maggior cura per parte dei pesatori, è giusto che abbiano anche una tassa maggiore.

Vengo alla questione di giustizia. La giustizia, a quanto mi sembra, esige che il pagamento sia in proporzione della mano d'opera e del tempo impiegato. Ora non vi è dubbio che per pesare tante balle di seta che vengano a formare un quintale saranno necessarie molte pesature e maggiore accuratezza che non per pesare un quintale di piombo. Vi sarà quindi un maggior consumo di mano d'opera e di tempo. Dunque, se così è, giustissimo appare richiedersi una retribuzione maggiore.

D'altronde, non è possibile fissare attualmente questa imposta minima. Quello che vogliamo principalmente si è che la Camera sia coperta delle sue spese.

Ora, sappiamo noi se, adottando questa media, la Camera di commercio possa essere al coperto? Al contrario la tassa che proponiamo è fondata sulla proposta della Camera stessa di commercio. Questa è stata ufficialmente interpellata dal relatore intorno al punto se credeva possibile di tenere questo peso senza fare alcuna perdita, attenendosi a questa tariffa, e pare che la Camera di commercio accetti questa tariffa. Ma se noi ci accingessimo a diminuire questa tariffa, noi saremmo di nuovo, come ha già detto l'onorevole relatore, nel dubbio se si potrebbe adottare questa legge, perchè bisognerebbe prima sapere se si potrebbero coprire le spese.

Accennerò ancora ad una piccola variazione che dovrebbe farsi riguardo alla prima categoria.

Dove è detto « manufatture, mobili di legno, d'ebanisteria » la virgola tra le parole « di legno d'ebanisteria » non ci va. In tal maniera restano esclusi i mobili comuni, che sono poi compresi nella terza categoria. In una parola, io dico che la tariffa, tale e quale è proposta, è la più vantaggiosa ai commercianti, perchè fissa la tassa minima per gli oggetti più comuni e più frequenti; che è poi giusta la proporzionalità, perchè per gli oggetti che esigono maggior tempo, maggior fatica a pesarli, avvi una tassa maggiore; che infine questa proporzionalità essendo stata riconosciuta possibile dalla Camera di commercio di Genova, può perciò essere adottata dalla Camera.

ZIRIO. Le ragioni per le quali penso che si debba mantenere una tassa progressiva già furono svolte dall'onorevole Depretis, nella di cui opinione a tale riguardo io intieramente concorro.

Intendo soltanto confortarla con un esempio, ossia con un precedente della Camera, il quale io desumo dalla legge 2 dicembre 1852, relativa alla convenzione sanitaria marittima, dove si tratta dei diritti d'ostellaggio e spurgo delle merci introdotte nel lazaretto.

Ivi all'articolo 23 è detto:

« Le mercanzie deposte nel lazzeretto sono soggette alla tassa seguente:

« Cioè per gli stracci, cenci, avanzi di animali, ecc. costerà per ogni cento chilogrammi centesimi 5.

« Per la lana, canape, cotone, ecc., per ogni 100 chilogrammi centesimi 50.

« Per la seta greggia, le stoffe, tessuti, ecc., ecc., per ogni 100 chilogrammi lire 4. »

Quella legge, come la presente, non era intesa a stabilire un balzello, ma a creare un mezzo, una risorsa per sopprimere alle spese di un'amministrazione creata pel maggiore sviluppo della navigazione e del commercio.

Qui del pari trattasi di un compenso da darsi alla Camera di commercio di Genova, per l'esercizio di un peso che faccia legal fede nelle contrattazioni delle merci che occorrono in quel porto franco alla di lei direzione e sorveglianza commesso.

Quindi se nella legge da me testè citata, la Camera stabilì una graduazione di tassa in rapporto al valore delle merci introdotte nello stabilimento sanitario, non vedo motivo per cui questa norma non debba seguirsi per l'esercizio di un peso principalmente diretto ad imprimere legalità alle transazioni commerciali.

Infatti eguale sarà la fatica dello spurgo di 100 chilogrammi di canape o di cotone, come quello di 100 chilogrammi di seta greggia o di stoffa, eppure queste ultime merci pagano una tassa otto volte maggiore delle prime, perchè appunto lungamente maggiore ne è il valore venale.

Così del pari le operazioni di sdoganamento sono d'ordinario soggette alle stesse formalità tanto per le merci ricche che per le povere; ma sarebbe assolutamente assurdo, solo perchè esigono la stessa operazione dell'impiegato, si dovessero colpire tutte indistintamente del medesimo diritto.

Per parità adunque di ragione, e per essere logici anche in questa legge, sono d'avviso che la tabella per categorie debba mantenersi, salvo a modificarla nelle cifre e per caduna di esse, se nella discussione della stessa tabella la Camera lo crederà opportuno.

ISOLA. Farò una semplice osservazione su quanto ha detto l'onorevole preopinante.

DEPRETIS. Domando la parola.

ISOLA. Somma è la differenza fra l'operazione dello spurgo e sciorinamento delle merci nel lazzeretto e quella del peso delle stesse nel porto franco. Lo spurgo e sciorinamento richiede mille misure sanitarie. È un'opera delicatissima, secondo le varie qualità delle merci; esige tempo e somma attenzione, ed era ben giusto che dallo sciorinare una merce ordinarissima e di poco valore allo sciorinarne una di valore sommo si facesse una differenza nel premio. Ma qui tutta l'opera sta nel pesare. E qui risponderò anche ad una osservazione che si è fatta, cioè che, secondo la qualità della merce, occorre maggiore fatica nel muoverla onde sottoporla al peso. Dirò a questo riguardo che il diritto essendo percepito sul peso, l'obbligo del pesatore non è che di pesare, e che l'obbligo di far muovere le merci e soggettarle al peso resta ai negozianti, ed è affatto distinto dalla tassa. Altrimenti bisognerebbe stabilire che, oltre alla tassa dovuta al pesatore, egli deve ancora essere rimborsato della fatica che facesse onde muovere le merci e metterle sul peso.

Egli è per questo che dico che la questione dell'unica tassa rimane sempre nello stato in cui dapprincipio io la poneva, e che sotto qualunque rapporto si presenti è il modo il più semplice e più comodo pel commercio. Ove poi si volesse

mantenere il sistema delle categorie, allora bisognerà prendere in considerazione le varie categorie per vedere se non vi siano incongruenze onde appunto salvare quello che si chiama giustizia proporzionale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. L'onorevole preopinante crede che non si possa paragonare il caso addotto dall'onorevole deputato Zirio al caso attuale. Io credo che il confronto stia benissimo. Ma, egli diceva, l'operazione degli spurghi è un'operazione molto più delicata, difficile e lunga.

Io lo prego di osservare che tanto nell'un caso come nell'altro l'operazione è diversa, e che è diversa la tassa pei diversi valori.

Un pesatore incaricato di pesare un intero carico di cotone fa ben altra operazione di chi deve pesare gli articoli contemplati nella prima categoria, come gli olii volatili, i sughi vegetali, i generi medicinali, le stoffe; la differenza è grandissima. Egli rassomigliava il pesatore del porto franco di Genova ad un giudice, e diceva che nell'amministrazione della giustizia ci sono le tasse fisse, e tale era da considerarsi questa.

Io accetto il confronto, e osserverò che lo stesso preopinante diceva che le tasse sono anche proporzionali, come nel caso attuale, ed aggiungerò che nell'amministrazione della giustizia ci sono le esenzioni dall'imposta, c'è il beneficio dei poveri, e quando si tratti di un servizio che può essere reso a merci che, sotto un grandissimo volume, hanno un valore relativamente assai piccolo, io credo che la tassa unica in molti casi riescirebbe di un vero e sensibile pregiudizio al commercio e ai consumatori. Il preopinante sarebbe disposto ad adottare il sistema proporzionale se la tassa fosse di una certa considerazione; ma, io rispondo, la tassa è di considerazione non in sé, ma ragguagliata al valore della merce.

La tassa unica, per esempio, che l'onorevole preopinante vorrebbe stabilire quanto alla terza categoria, che comprende generi che pesano moltissimo e valgono poco in confronto del loro peso, sarebbe una tassa di qualche considerazione.

Ora bisogna ritenere che i pesi della terza categoria possono rilevare a quantità considerevoli se si trattasse, per esempio, di verificare dei carichi.

Io sottoporro alla Camera un'ipotesi che varrà a spiegare come sia ragionevole il sistema della tassa proporzionale e della divisione in categorie. Io domando alla Camera se sarebbe giusto di stabilire la stessa tassa di peso per una tonnellata di cotone o di carbon fossile e per una tonnellata di seta.

Sarebbe evidentemente assurdo. Quando si stabilisse anche solo la tassa di dieci centesimi per ogni quintale sul carbon fossile, la tassa potrebbe salire, anche ridotta all'ultima categoria della Commissione, ad una lira per tonnellata. Ora, una lira per tonnellata sul carbon fossile è già un diritto molto sensibile, mentre sulla seta sarebbe impercettibile.

Mi pare quindi che non possa dubitarsi della ragionevolezza della proporzionalità della tassa e dell'assurdità, mi si permetta il dirlo, di stabilire una tassa unica.

ISOLA. Mi permetta la Camera ancora poche parole... (Rumori)

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Isola che ha già parlato tre volte, e quindi non posso più concedergli la parola.

RICCI, relatore. Domanderei di aggiungere brevissime parole, semplicemente per dare qualche spiegazione anche in linea di fatto.

Lo scopo che ebbe in mira la Commissione fu di ridurre alla minima quota possibile la tariffa, ma di lasciare nello

stesso tempo un margine sufficiente perchè questa tariffa somministri il prodotto necessario per coprire le spese di esercizio di questo servizio. Queste spese consistono nella retribuzione di lire mille a ciascuno di numero sei pesatori, ed in lire mille circa per la manutenzione e la riforma degli utensili e strumenti di peso. È poi da aggiungersi una spesa straordinaria di 4 e più mila lire sul rimborso degli attuali pesi che erano posseduti dalla dogana, la quale ha obbligato la Camera di commercio a comprarli.

Questo dazio dapprima fruttava moltissimo al Governo, ma siccome è stato riconosciuto di sommo gravame al commercio, fu successivamente diminuito, finchè nel gennaio dell'anno scorso fu intieramente abolito anche per la ragione che siffatto onere non esisteva in nessun'altra piazza di commercio. Dopo quel tempo il Governo vedendo che le riscossioni non erano sufficienti per far fronte all'esercizio del medesimo peso, lo ha abbandonato. Siccome per altro riesce evidente la necessità di un peso nel porto franco di Genova, dove giornalmente seguono tante contrattazioni, la Camera di commercio ha domandato di poterlo stabilire essa stessa. La tariffa che fu proposta da quella Camera di commercio contiene una diminuzione sull'antica; ma quest'antica tariffa era distribuita in 25 categorie, ciascuna divisa in molti articoli, era quasi una seconda tariffa doganale; ora dunque parve un grandissimo vantaggio pel commercio quello prima di tutto di lasciarne l'uso libero e volontario, ed in secondo luogo di ridurlo a tre sole categorie.

La necessità poi di formare categorie, e di non stabilire un unico prezzo, risulta da che, quand'anche non possa più chiamarsi un dazio, è però sempre un peso che gravita sulle mercanzie; quel tanto che il negoziante paga per questo peso lo carica sulla mercanzia, e in ultima analisi lo paga il consumatore; quindi è indispensabile che sia diverso, per la ragione principalmente adottata dall'onorevole Depretis, che le merci di molto peso e di tenue valore, come, ad esempio, il carbon fossile e la legna da ardere, non sopportano un diritto

eguale alle merci più fine, perchè l'onere ricadendo sulla mercanzia la incarirebbe sensibilmente. E di fatto non esiste verun peso pubblico, anche nelle città interne del Piemonte, in cui non siavi diversità di tariffa secondo gli oggetti.

Quindi la Commissione crede indispensabile mantenere queste tre categorie.

Quanto alle osservazioni fatte sulle diverse quote dei cinquanta e dei venti centesimi, forse si potrebbero esse diminuire di qualche centesimo, ma la Commissione non aveva dati sufficienti per farlo.

Siccome una notevole riduzione si è già fatta, pare che siasi da attendere l'esperienza di qualche anno, la quale dia una norma più sicura; tanto più che, essendo volontario, se un genere fosse troppo gravato, non verrà presentato, e la stessa Camera di commercio sarà la prima a domandare la diminuzione di questa tariffa.

Io non voglio dire che la classificazione fatta in queste tre categorie sia perfetta in un modo assoluto, ma però dalla semplice nomenclatura si scorge come nella prima si trovano tutti gli oggetti di maggior valore, nella seconda i medii, nella terza gl'infimi; non credo quindi che meriti tutti gli appunti che tanto estesamente gli ha mossi l'onorevole Isola.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda dichiarare chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la concessione dell'esercizio di un peso pubblico nel porto franco di Genova;

2° Relazione di petizioni.